Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 9 novembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonam... deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disg... devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1977, n. 811.

Ammissione ai concorsi per l'Amministrazione degli affari esteri, di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione degli affari esteri entrati nei ruoli organici a seguito del concorso di cui all'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che abbiano compiuto sei anni di complessiva anzianità alle dipendenze dell'Amministrazione, possono partecipare ad un concorso speciale per titoli per l'immissione nelle carriere indicate nell'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, qualora, rispetto alla qualificazione contrattuale posseduta al momento in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso, essi avessero effettivamente svolto, durante il periodo come contrattista, mansioni superiori alla qualificazione stessa e corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso, purché siano stati titolari per almeno un anno di una qualificazione con-

trattuale per l'esercizio di queste ultime mansioni. Tali impiegati dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 5 della legge 17 luglio 1970, n. 569.

Art. 2.

Il concorso speciale, riservato agli impiegati di cui al precedente articolo, sarà indetto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà espletato secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dopo che un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri avrà accertato l'esistenza del requisito dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori durante il periodo come contrattista del personale di cui al precedente articolo 1, che abbia presentato domanda nei termini indicati dal bando di concorso.

Art. 3.

Gli impiegati di cui all'articolo 1, ove risultino vincitori del concorso, prendono posto in soprannumero nei ruoli organici dell'amministrazione dopo l'ultimo vincitore del primo concorso bandito in applicazione dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, con la stessa anzianità, ai soli fini giuridici. Il trattamento economico decorre dalla data del decreto di nomina.

Si osservano, in quanto applicabili, le altre norme contenute nella legge 17 luglio 1970, n. 569.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 14 ottobre 1977, n. **812**.

Contributo all'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR), per il quinquennio 1976-80.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di L. 31.500.000 per la durata di cinque anni, a decorrere dal 1976, a favore dell'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR).

Art. 2.

All'onere di L. 31.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 24 ottobre 1977, n. **813**.

Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia Domodossola-confine svizzero sulla base della convenzione italo-svizzera del 12 novembre 1919, il Ministro per i trasporti potrà concedere per l'esercizio della ferrovia stessa, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di esercizio per il sessennio 1973-1978.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'intero sessennio, in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1977 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1978. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 1654 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per il 1977 e del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1978.

Art. 2.

Qualora entro il 30 giugno 1978 non si sia proceduto alla definizione dell'assetto generale del sistema delle ferrovie in concessione secondo i decreti delegati di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, il Governo inizierà le procedure per il riscatto anticipato della ferrovia Domodossola-confine svizzero, a norma dell'articolo 191 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato ad assumere, dalla data in cui il riscatto diverrà operativo ai sensi dell'articolo 193 del testo unico sopracitato, la gestione della ferrovia Domo-

dossola-confine svizzero ed a provvedervi direttamente a mezzo di un commissario nominato dal Ministro per i trasporti.

Alla determinazione dell'indennità di riscatto si provvede secondo i criteri indicati dall'articolo 14, comma quarto e seguenti della convenzione stipulata il 27 maggio 1911 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, approvata con regio decreto 8 giugno 1911, n. 708.

Il commissario governativo è altresì autorizzato ad esercitare i servizi automobilistici integrativi o sussidiari della ferrovia attualmente svolti dalla società concessionaria, ove concessi dalla regione Piemonte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — FORLANI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 24 ottobre 1977, n. **814**.

Avanzamento e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I capitani del Corpo della guardia di finanza, inseriti nei primi quindici posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, sono promossi, mediante la formazione di appositi quadri suppletivi, al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1977, 1° gennaio 1978 e 1° gennaio 1979.

Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Art. 2.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del Corpo della guardia di finanza è fissato in anni 56.

Art. 3.

All'onere di L. 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvederà con il normale stanziamento di bilancio iscritto nel capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 ottobre 1977, n. **815**.

Nuova misura del compenso annuo a favore della usufruttuaria della Rocca di Gradara (Pesaro), signora Alberta Porta Natale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1974 il compenso annuo corrisposto alla signora Alberta Porta Natale, a titolo di concorso nelle spese per la manutenzione ordinaria della Rocca di Gradara (Pesaro) e del mobilio, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 872, è elevato da L. 6.000.000 a L. 10.000.000.

Art. 2.

All'onere di L. 16.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede, quanto a L. 12.000.000, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e, quanto a L. 4.000.000, mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PEDINI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1977, n. **816**.

Norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del codice della navigazione;

Vista la legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima;

Ritenuto che, in applicazione della suddetta convenzione e in conformità alle disposizioni contenute nella parte 1ª, sezione II, della stessa, occorre provvedere a determinare e a indicare su carte marittime in grande scala, ufficialmente riconosciute dallo Stato, le linee di base che servono a misurare la larghezza del mare territoriale italiano, nonchè le linee di demarcazione di cui all'art. 12 della convenzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa, per l'interno, per le finanze e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le linee di base diritte e le linee di chiusura delle baie naturali e storiche, per la determinazione delle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale italiano, sono tracciate così come indicato di seguito:

Mare Adriatico:

Da Punta Sottile (45° 36',30 - 13° 43',15) a Faro di Punta Sdobba (45° 43',30 - 13° 34',35) a Faro banco Mula di Muggia (45° 39',35 - 13° 26',30) a Punta Tagliamento (45° 38',00 - 13° 05',90);

Da Faro di Punta Piave Vecchia (45° 28',65 - 12° 35',05) a Punta della Maestra (44° 57',50 - 12° 32',80);

Da Riva sinistra ramo Sud Po di Gnocca (44° 47',55 - 12° 24',60) a Foce Fiume Reno - riva destra (44° 37',45 - 12° 16',80);

Da Punta Penna - testata molo (42° 10',60 - 14° 42',80) a Fanale più orientale molo Termoli (42° 00',30 - 15° 00',35) a punto N.N.W. Isola Caprara (42° 08',35 - 15° 30',80);

Da punto più orientale Isola Caprara (42° 08',25 - 15° 31',40) a punto più orientale isola S. Nicola (42° 07',60 - 15° 31',10) a Torre M. Pucci (41° 56',65 - 15° 59',45);

Da Promontorio ad Est di T. Molinello (41° 54',40 - 16° 09',20) a Scoglio S. Eufemia (41° 53',25 - 16° 11',20) a Isola Campi (41° 48',85 - 16° 12',10) a Torre Proposti (41° 46',90 - 16° 11',65) a Fanale rosso entrata Porto Barletta (41° 19',95 - 16° 17',70);

Da Torre Guaceto (40° 42',95 - 17° 48',05) a Punta Penne (40° 41',10 - 17° 56',20) a Isola Pedagna Grande (40° 39',25 - 18° 00',20) a Capo Torre Cavallo (40° 38',45 - 18° 01',40) a Punto ex Colonia S. Teresa (40° 27',80 - 18° 12',80);

Da I Posti - scoglio più a Nord (40° 17',30 - 18° 25',75) a Scoglio due Sorelle (il più settentrionale (40° 16',40 - 18° 26',50) a Punta Faci (40° 08',05 - 18° 31,05) a Capo d'Otranto (40° 06',40 - 18° 31',20) a punto (39° 49',00 - 18° 23',45).

Mare Ionio:

Da S. Maria di Leuca (39° 47',55 - 18° 22',10) a Punta Alice (39° 23',90 - 17° 09',50) (Baia storica) a Foce Fiume Neto (39° 12',50 - 17° 09',00) a Capo Colonna nord (39° 01',60 - 17° 12',50);

Da Capo Colonna sud (39° 01',20 - 17° 12',40) a Capo Cimiti (38° 57',40 - 17° 10',40);

Da Capo Rizzuto (38° 53',50 - 17° 05',80) a Foce Fiumara Stilaro (riva destra) (38° 25',45 - 16° 34',40);

Da Foce Fiumara Allaro (38° 20',60 - 16° 28',45) a punto (37° 56',75 - 16° 05',45).

Mare Tirreno:

Da Scilla Faro (38° 15',30 - 15° 43',00) a Scoglio Foraneo C. Vaticano (38° 37',10 - 15° 49',50) a Capo Vaticano (38° 37',30 - 15° 49',70);

Da Capo Cozzo (38° 42',80 - 15° 58',50) a Foce Fiume Savuto (riva nord) (39° 01',90 - 16° 06',00);

Da Capo Scalea (sud-est) (39° 49',15 - 15° 46',75) a Punta Iscoletti (39° 59',35 - 15° 25',30) a Isola di Camerota (39° 59',70 - 15° 21',75) a Capo Palinuro (40° 01',45 - 15° 16',25) a Acciaroli (40° 10',60 - 15° 01',50) a Punta dell'Ogliastro (40° 13',60 - 14° 56',35);

Da Capo Licosa - Isolotto (40° 15',15 - 14° 54',00) a Isola Capri - Punta Carena (40° 32',15 - 14° 11',80) a Punta S. Angelo-Ischia (40° 41',50 - 13° 53',60) a Isola Ventotene - Punta dell'Arco (40° .47'00 - 13° 24',60) a Scoglio della Botte (40° 50',40 - 13° 06',25) a Punta della Guardia - Isola di Ponza (40° 52',60 - 12° 57',20) a Scoglio a sud-ovest di Palmarola (40° 55',15 - 12° 50',80) a Scoglio a nord-ovest di Palmarola (40° 56',80 - 12° 51',10) a Capo d'Anzio (41° 26',80 - 12° 37',20);

Da Fiumara Grande-molo (41° 44',60 - 12° 13',40) a Capo Linaro (42° 01',70 - 11° 50',20);

Da Civitavecchia-Fanale (42° 05',75 - 11° 46',65) a Isola Giannutri - Punta del Capel Rosso (42° 14',20 - 11° 06',60) a Isola Giannutri - Punta W. (42° 14',30 - 11° 06',20) a Isola Giglio - Punta Di Capel Rosso (42° 18',95 - 10° 55',25) a Isola Montecristo - Punta Sud (42° 18',75 - 10° 19',10) a Isola Montecristo - Punta alle grotte (42° 18',90 - 10° 17',90) a Scoglio Africa (42° 21',45 - 10° 03',85) a Isola Pianosa (W.) (42° 34',90 -10° 02',70) a Isola d'Elba (Punta Nera) (42° 46',00 - 10° 06',10) a Isola Capraia (Punta a W di Punta Zenobito) (43° 00',35 - 9° 48',10);

Da Punta del Trattoio (Isola Capraia) (43° 01',40 - 9° 47',55) a Isola Gorgona (W) (43° 25',60 - 9° 53',40);

Da Punta Zirri - Isola Gorgona (43° 26',15 - 9° 53',75) a Secche della Meloria (Faro nord) (43° 35',45 - 10° 12',75) a Fanale Foce Fiume Arno (43° 40',65 - 10° 16',15) a Marina di Carrara (44° 01',70 - 10° 02',45) a Scoglio Tinetto (44° 01',30 - 9° 51',15) a Scoglietto W Punta del Mesco (44° 08',00 - 9° 38',05) a Punta Manara (44° 15',05 - 9° 24',35) a Punta di Portofino (44° 17',80 - 9° 13',15);

Da Punta Chiappa (44° 19',30 - 9° 08',70) a Fanale - prolungamento Molo Galliera (44° 23',30 - 8° 56',30) a Capo Arenzano (S.W.) (44° 23',50 - 8° 40',70) a Punta dell'Olmo (44° 20',70 - 8° 33',85) a Porto di Vado-fanale (44° 15',70 - 8° 27',40) a Isolotto Bergeggi (44° 14',00 - 8° 26,85) a Capo Noli (44° 11',70 - 8° 25',50) a Isola Gallinara (44° 01',45 - 8° 13',80) a Capo Mele (43° 57',25 - 8° 10,50) a Capo Berta (43° 53',55 - 8° 04',60); Da Capo dell'Arma (43° 48',95 - 7° 49',95) a Capo S. Ampelio (43° 46',60 - 7° 40',45) a Capo Mortola (43° 46',75 - 7° 33',40).

Sicilia:

Da Capo S. Andrea (37° 51',05 - 15° 18',50) a Torre Archirafi (37° 42',50 - 15° 13',20);

Da Capo Molini (37° 34',50 - 15° 10',75) a Capo S. Croce (scoglio) (37° 14',45 - 15° 15',60) a Capo S. Panagia (37° 06',30 - 15° 17',90);

Da Punto (37° 04',75 - 15° 18',20) a punto (37° 02',05 - 15° 19',05);

Da Capo Murro di Porco (37° 00',05 - 15° 20',30) a Isola di Capo Passero - Punta a Sud del Faro (36° 41',00 - 15° 09',20) a Capo ad Est baia di Porto Palo - Punta Est (36° 39',95 - 15° 08',05);

Da Capo ad est di baia di Porto Palo - Punto W (36° 39',85 - 15° 07',90) a Isola delle Correnti (36° 38',55 - 15° 04',70) a Punta del Corro (36° 43',00 - 14° 42',20) a Capo Scalambri (36° 47',05 - 14° 29',85) a punto W. di Licata (37° 06',00 - 13° 52',60) a Punta Tenna (37° 08',85 - 13° 45',10) a Scoglio Pietra Patella (37° 11',20 - 13° 39',50) a Capo Rossello (37° 17',50 - 13° 27',00);

Da Torre Capo (37° 21',70 - 13° 19',40) a Capo S. Marco (37° 29',65 - 13° 01',25) a Capo Granitola (37° 33',50 - 12° 40',50) a Capo Granitola-faro (37° 33',85 - 12° 39',80) a Capo Feto (37° 39',55 - 12° 31',20);

Da Capo Lilibeo (37° 48',05 - 12° 25',50) a Punta Libeccio - Isola Marettimo (37° 57',40 - 12° 02',60);

Da Punta Mugnone (37° 59',45 - 12° 01',85) a Capo Grosso - Isola Levanzo (38° 01',15 - 12° 20',20) a Scoglio Porcelli (38° 02',55 - 12° 26',35) a Scoglio Asinelli (38° 03',80 - 12° 31',90) a Capo S. Vito - Ovest (38° 11',30 - 12° 43',80);

Da Capo S. Vito - Est (38° 11',30 - 12° 44',20) a Punta di Solanto (38° 10',70 - 12° 46',20) a Punta Raisi (38° 11',45 - 13° 06',50) a Isola delle Femmine (38° 12',70 - 13° 14',20) a Capo Gallo (38° 13',40 - 13° 19',05) a Capo Zafferano (38° 06',70 - 13° 32',40) a Capo Cefalù (38° 02',40 - 14° 01',40) a Capo d'Orlando (38° 09',85 - 14° 44',95) a Capo Calarà (38° 11',50 - 14° 55',10) a Capo Milazzo W. (38° 16',15 - 15° 13',55);

Da Capo Milazzo - Est (38° 16',15 - 15° 14',45) a Capo Rasocolmo (38° 18',00 - 15° 32',60).

Sardegna:

Da Capo Cavallo (40° 50',60 - 9° 43',70) a Scogli Pedrami (40° 41',10 - 9° 46',00) a Capo Comino (40° 31',65 - 9° 49',75);

Da Punta Ginepro (40° 26',45 - 9° 47',80) a Capo di Monte Santo (40° 05',10 - 9° 44',20) a Capo Bellavista (39° 55',65 - 9° 43',00) a Punta Mastixi (39° 51',25 - 9° 41',90) a Capo Sferracavallo (39° 42',75 - 9° 40',65) a Scoglio di Quirra (39° 31',40 - 9° 39',60) a Capo Ferrato (39° 17',90 - 9° 38',05) a Isola Serpentara (39° 08',55 - 9° 36,55);

Da Isola Serpentara - Punta della Guardia (39° 07',95 - 9° 36',35) a Isola dei Cavoli - Isolotti ad Est (39° 04',95 - 9° 32',45) a Isola dei Cavoli - Isolotti a Sud (39° 04',85 - 9° 32',15) a Isolotto S. Macario (39° 00',10 - 9° 01',95) a punto (39° 00',10 - 9° 01',65);

Da Capo Spartivento (38° 52',50 - 8° 51',35) a Capo Teulada (38° 51',80 - 8° 38',75) a Isola del Toro (38° 51',50 - 8° 24',50) a Isolotto del Corno (39° 08',80 - 8° 12',50) a Cala Domestica (39° 22',45 - 8° 22',45) a Capo Pecora - Isolotto (39° 27',25 - 8° 22',60) a Punta Fontanas (39° 45',50 - 8° 26',70) a Scoglio II Catalano (39° 52',85 - 8° 16',50) a Isolotto Mal di Ventre - Scogli a Sud (39° 58',15 - 8° 16',80) a Capo Marargiù (scogli) (40° 20',15 - 8° 22',95) a Isola Foradaca (40° 34',10 - 8° 09',05) a Isola Piana (40° 36',10 - 8° 08',30) a Capo Argentiera (40° 43',85 - 8° 08',00) a Scogli a Nord-Ovest Punta Scoglietti (40° 56',35 - 8° 10',35) a Punta Tumbarino (41° 02',40 - 8° 13',25) a Punta Grabara (41° 06',20 - 8° 16',50);

Da Punta Sabina (41° 05',25 - 8° 21',00) a Isola Rossa (41° 00',90 - 8° 51',55) a Cala Falsa (41° 00',90 - 8° 52',25);

Da Punta di li Francesi (41° 08',25 - 9° 02',80) a Capo Testa (41° 14',65 - 9° 08',50);

Da Punta a Nord di Capo Testa (41° 14',80 - 9° 08',75) a Punta Falcone (41° 15',55 - 9° 13',55) a Isola Razzoli - Scoglio a Nord (41° 18',55 - 9° 20',20) a Isolotto La Presa (41° 18',70 - 9° 22',65) a Isola Corcelli (41° 18',10 - 9° 24',05) a Isola Caprera (41° 14',30 - 9° 28',90) a Isolotto Monaci (41° 13', 10 - 9° 31',15) a Isola delle Biscie (41° 09',70 - 9° 31',65) a Isola I Nibani (41° 07',65 - 9° 34',40) a Isola Mortoriotto (fanale) (41° 05',15 - 9° 37',20) a Capo Figari (40° 59',75 - 9° 39',95) a Punta Timone (Isola Tavolara) (40° 55',65 - 9° 44',30) a Isola Molarotto (40° 52',50 - 9° 46',75) a Punta Coda Cavallo (40° 50',60 - 9° 43',70).

Art. 2.

Le linee di base per la misurazione della larghezza del mare territoriale italiano sono indicate nella carta marina che, vistata dai Ministri proponenti ed annessa al presente decreto, quale parte integrante di esso, è ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

Art. 3.

Carte marine indicanti le linee di base del mare territoriale italiano, unitamente alla lista delle coordinate geografiche dei punti per i quali passano le dette linee, saranno affisse a cura delle autorità marittime in tutti i porti ed approdi della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO —
FORLANI — RUFFINI —
LATTANZIO — COSSIGA —
PANDOLFI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 17

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA, GENOVA - 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per gli affari esteri
FORLANI

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

ERRATA-CORRIGE

(Legge 18 ottobre 1977, n. 791)

Nel titolo della legge 18 ottobre 1977, n. 791, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, sia nel sommario che nel corpo del giornale, dove è scritto, rispettivamente: «... Comunità europee (n. 72/73/CEE) ...» e: «... Comunità europee (n. 72/23/CEE) ...», leggasi: «... Comunità europee (73/23/CEE) ...».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente lo statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che prevede la nomina di una commissione paritetica avente il compito di esprimere il proprio parere in ordine alle norme di attuazione dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia ed a quelle relative al trasferimento a quell'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione;

Visti i propri decreti in data 18 agosto 1964 e 21 novembre 1968, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 22 agosto 1964, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 182 e l'11 dicembre 1968, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 46, relativi alla composizione di detta commissione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. dott. Luigi Giovenco, componente della predetta commissione quale rappresentante del Governo;

Ritenuta altresì la necessità di provvedere alla sostituzione dell'on. avv. Pier Giorgio Bressani e del prof. Livio Paladin, componenti della commissione quali rappresentanti della regione;

Vista la designazione del consiglio regionale per il Friuli-Venezia Giulia in data 12 luglio 1977;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1) L'on. avv. Pier Giorgio Bressani è nominato componente, in rappresentanza del Governo, della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in sostituzione del professore dott. Luigi Giovenco.

2) Il prof. Sergio Bartole e l'avv. Gaspare Pacia sono nominati componenti, in rappresentanza della regione, della commissione predetta, in sostituzione del prof. Livio Paladin e dell'on. avv. Pier Giorgio Bressani.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 221

(11808)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.S.F.A. - Industria siciliana fiammiferi ed affini, con sede e stabilimento in Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. I.S.F.A. - Industria siciliana fiammiferi ed affini, con sede e stabilimento in Catania, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.S.F.A. - Industria siciliana fiammiferi ed affini, con sede e stabilimento in Catania.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11499)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella (Palermo), con effetto dal 15 dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1976 e 29 ottobre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11496)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1977.

Autorizzazione alla Banca di credito popolare, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Torre del Greco, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni siti in provincia di Napoli, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca di credito popolare, società cooperativa per azioni a r.l., con sede in Torre del Greco (Napoli);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca di credito popolare, società cooperativa per azioni a r.l., con sede in Torre del Greco, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Acerra, Brusciano, Casavatore, Castellammare di Stabia, Ercolano, Marano, Napoli, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco in provincia di Napoli; Maddaloni, Marcianise e Piedimonte Matese in provincia di Caserta e San Valentino Torio in provincia di Salerno.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di credito popolare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11654)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20%.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11624)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Corbola, società cooperativa a responsabilità limitata, in Corbola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Attesa la motivata delibera del consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Corbola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corbola (Rovigo), con la quale lo stesso ha chiesto che l'azienda sia posta immediatamente in amministrazione straordinaria;

Considerato che nei confronti della menzionata cassa ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del testo unico e 57, lettere *a*) e *c*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi della rurale e la sottoposizione della stessa alla procedura di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge 1936/375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Corbola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corbola (Rovigo), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a*) e *c*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11833)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi, operanti nella provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle imprese industriali produttrici di liquoriacquaviti e sciroppi, operanti nella provincia di Pescara, con effetto dal 1° ottobre 1975;

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1977 e 26 luglio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi, operanti nella provincia di Pescara;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 11 marzo 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi, operanti nella provincia di Pescara, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11813)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi, operanti nella provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle imprese industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi, operanti nella provincia di Pescara, con effetto dal 1° ottobre 1975;

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1977, 26 luglio 1977 e 25 ottobre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi, operanti nella provincia di Pescara;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 11 marzo 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi, operanti nella provincia di Pescara, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11812)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi, operanti nella provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi, operanti nella provincia di Pescara, con effetto dal 1° ottobre 1975;

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1977, 26 luglio 1977, 25 ottobre 1977 e 26 ottobre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi, operanti nella provincia di Pescara;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 11 marzo 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi, operanti nella provincia di Pescara, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 27 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11811)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio, operanti nel comune di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio, operanti nel comune di Milano, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nel comune la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio, operanti nel comune di Milano, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 31 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11809)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma, con effetto dal 1° luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 31 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Fiora ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1977, il comune di Santa Fiora (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4779/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Castiglione del Lago (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4792/M)

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Ari (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.334.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4786/M)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1977, il comune di Massa, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 413.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4780/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Collecroce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4782/M)

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Collevecchio (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4789/M)

Autorizzazione al comune di Orvinio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Orvinio (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.630.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4790/M)

Autorizzazione al comune di S. Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di S. Ambrogio sul Garigliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.170.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4791/M)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Santa Sofia (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4793/M)

Autorizzazione al comune di Pomarance ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1977, il comune di Pomarance (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4774/M)

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1977, il comune di Gavorrano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 96.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4775/M)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1977, il comune di Campagnatico (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4777/M)

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1977, il comune di Poggio a Caiano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4778/M)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1977, il comune di Massa, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 633.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4781/M)

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Abbateggio (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4783/M)

Autorizzazione al comune di Bolognano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Bolognano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4784/M)

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Castellafiume (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.126.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4785/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sotto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1977, il comune di Castelfranco di Sotto (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 116.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4776/M)

Autorizzazione al comune di Montenero di Bisaccia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4787/M)

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Salcito (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.230.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4788/M)

Autorizzazione al comune di Gambettola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Gambettola (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 52.440.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4794/M)

Autorizzazione al comune di Bellaria Igea Marina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Bellaria Igea Marina (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 249.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4795/M)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Maranello (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4796/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Bolognese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Sant'Agata Bolognese (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4797/M)

Autorizzazione al comune di Pianoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Pianoro (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 102.440.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4798/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di sociologia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano è vacante la cattedra di sociologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11759)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Follonica

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 21 marzo 1977, n. 82565, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 12150, sito in comune di Follonica (Grosseto), riportato al catasto del comune stesso al foglio 28, particelle 67 e 1164, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(11763)

Determinazione di indennizzo risarcitorio per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreto del direttore generale della bonifica e della colonizzazione 20 luglio 1977, n. 18494, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1977, registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 109, è stata liquidata, ai sensi dell'art. 2-*terdecies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, nella misura di L. 62.896.635 la somma complessivamente dovuta in via risarcitoria per i terreni siti in agro del comune di Volterra (Pisa), espropriati al nome di Inghirami Ennio, Gino, Jacopo e Paolo, fratelli, fu Pier Nello, in forza dei decreti del Presidente della Repubblica in data 3 ottobre 1952, n. 1763 e n. 1764 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280/s.o. del 3 dicembre 1952), dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 3 del 28 gennaio 1965.

La predetta somma viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 62.895.000, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale a favore degli aventi diritto ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(11764)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 31 maggio 1977 concernente la nomina della commissione per la valutazione degli oneri a carico delle aziende, per la ricerca scientifica e royalties, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 25 luglio 1977, all'art. 1, dove è scritto: « Brenna prof. Antonio, Lucioni prof. Carlo, con funzioni di presidente della commissione; », leggasi: « Brenna prof. Antonio, con funzioni di presidente della commissione; Lucioni prof. Carlo; ».

(11857)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 4 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	878,75	878,75	878,50	878,75	—	878,80	878,65	878,75	878,75	878,75
Dollaro canadese	792,50	792,50	792,50	792,50	—	792,50	792,50	792,50	792,50	792,50
Franco svizzero	395,89	395,89	396 —	395,89	—	395,88	395,85	395,89	395,89	395,85
Corona danese	143,83	143,83	143,80	143,83	—	143,82	143,76	143,83	143,83	143,80
Corona norvegese	160,02	160,02	160,10	160,02	—	160,05	160,02	160,02	160,02	160 —
Corona svedese	183,01	183,01	183 —	183,01	—	183,02	182,90	183,01	183,01	183 —
Fiorino olandese	361,87	361,87	361,90	361,87	—	361,85	361,85	361,87	361,87	361,87
Franco belga	24,891	24,891	24,88	24,891	—	24,88	24,90	24,891	24,891	24,89
Franco francese	181,17	181,17	181,20	181,17	—	181,18	181,17	181,17	181,17	181,10
Lira sterlina	1587,70	1587,70	1589 —	1587,70	—	1587,70	1587,50	1587,70	1587,70	1587,70
Marco germanico	389,23	389,23	389,30	389,23	—	389,25	389,13	389,23	389,23	389,20
Scellino austriaco	54,65	54,65	54,65	54,65	—	54,65	54,6480	54,65	54,65	54,65
Escudo portoghese	21,63	21,63	21,65	21,63	—	21,33	21,62	21,63	21,63	21,60
Peseta spagnola	10,577	10,577	10,59	10,577	—	10,57	10,5770	10,577	10,577	10,57
Yen giapponese	3,533	3,533	3,5350	3,533	—	3,53	3,5320	3,533	3,533	3,53

Media dei titoli del 4 novembre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	78,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,675
» 5 % (Ricostruzione)	97,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,775
» 5 % (Città di Trieste)	95,750
» 5 % (Beni esteri)	95,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,975
» 5,50 % » » 1968-83	76,800
» 5,50 % » » 1969-84	74,175
» 6 % » » 1970-85	74,200
» 6 % » » 1971-86	74,450
» 6 % » » 1972-87	70,650
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	79,690
» 9 % » » 1976-91	80,200
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,875
» poliennali 7 % 1978	98,225
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,450
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,625
» » 9 % 1980	91,725
» » 10 % 1981	91,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 novembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	878,70
Dollaro canadese	792,50
Franco svizzero	395,87
Corona danese	143,795
Corona norvegese	160,02
Corona svedese	182,955
Fiorino olandese	361,86
Franco belga	24,895
Franco francese	181,17
Lira sterlina	1587,60
Marco germanico	389,18
Scellino austriaco	54,649
Escudo portoghese	21,625
Peseta spagnola	10,577
Yen giapponese	3,5320

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corbola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corbola, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 25 ottobre 1977, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Corbola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corbola (Rovigo) e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Antonio Guariento, nato ad Occhiobello (Rovigo) il 4 novembre 1936, è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Gianni Cagnoni, nato a Crespino (Rovigo) l'11 novembre 1947, avv. Gianluigi Ceruti, nato a Rovigo il 10 febbraio 1937, sig. Mario Sivieri, nato a Corbola (Rovigo) il 5 marzo 1926, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corbola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corbola (Rovigo), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Governatore: BAFFI

(11834)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, a sessantasei posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la nota n. M/9206/75/81 in data 14 agosto 1975, con la quale sono stati messi a disposizione dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ottantuno posti nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno, giusta quanto previsto dal primo comma, lettere *e*) ed *f*), dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Viste le graduatorie formulate dalla commissione di avanzamento in data 14 ottobre 1975 e 9 luglio 1976, con le quali sono stati designati, nell'ordine di presentazione delle domande, soltanto trentatre militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, aspiranti al conferimento dei posti di commesso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1976, registro n. 19, foglio n. 271, con il quale sono stati nominati commessi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno, i trentatre militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per gli ottantuno posti messi a loro disposizione ai sensi del succitato art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Accertato che dei predetti trentatre militari nominati, diciotto hanno rinunciato a prendere servizio e che, pertanto, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria vi sono sessantasei posti da coprire, in applicazione del quinto comma dello art. 10 della citata legge 20 dicembre 1966, n. 1116, mediante pubblico concorso per titoli;

Considerato che, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati i posti da riservare — nel predetto ruolo — agli appartenenti alle categorie protette;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli, a sessantasei posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, presso gli uffici periferici aventi sede in tutte le regioni, ad eccezione di quelli della Campania e della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di licenza di 5ª elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7), lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1947, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7) della lettera *f*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 367, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificata dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Presentazione domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, da coniugata ed il nome);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate anche, nell'ordine, nello schema allegato al presente bando.

Art. 5.

Titoli valutabili

I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono i seguenti:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati alle dipendenze di enti locali e di enti pubblici in genere;

c) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami e per titoli ed esami presso le amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado; non sarà tenuto conto comunque di titoli di studio superiori.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Art. 7.

Valutazione dei titoli

La commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli nei confronti di ciascun candidato ed all'attribuzione dei relativi punteggi, dovrà stabilire, per ogni categoria di titoli, di cui al precedente art. 5, il punteggio massimo e quello minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni dieci, decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione, i documenti (indicati nel successivo art. 9) comprovanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati comprovati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 9.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 8, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra od equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo numero 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro od equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-D.M.-1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari numero 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191): attestato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La graduatoria, formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione giudicatrice ai titoli posseduti dai candidati (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo, alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo, che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Nel suddetto certificato (come nella dichiarazione di cui al comma seguente) dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia autentica dello stesso, rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 14.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 13 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 13.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 15.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno, con il seguente trattamento economico: stipendio annuo lordo (parametro 100) L. 735.000, oltre all'assegno perequativo, all'indennità integrativa speciale, alla 13ª mensilità, nonchè alle eventuali quote di aggiunta di famiglia ed alle eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 17.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1977

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1977
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 333

Schema della domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il . . . . residente a . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, a sessantasei posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno indetto con decreto ministeriale 11 luglio 1977.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

a) eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (o motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non avere mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (v. nota);

e) di essere in possesso del diploma di . . . ; . . . . conseguito il . . . . ;

f) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . ;

g) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso è il seguente . . . . e si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni;

h) allega alla presente domanda i seguenti titoli .

. . .

i) di aver/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti);

l) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Data, .

Firma .

(da autenticare da una delle autorità indicate nell'art. 4, penultimo comma, del bando di concorso)

Nota. — In caso contrario, i concorrenti dovranno indicare i carichi pendenti, i procedimenti penali conclusisi con decisione diversa dal proscioglimento o dalle assoluzioni con formula piena (perchè il fatto non sussiste o perchè non commesso dall'imputato), le eventuali condanne riportate, anche nei casi in cui sia stato concesso il beneficio della non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale, condono o riabilitazione. Dovranno, altresì, essere dichiarate le eventuali misure di prevenzione subite, specificandone la natura.

(11592)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente lo elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1977;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento delle idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Bellomo Donato, nato a Bari il 5 agosto 1926;
Carbone Angelo Michele, nato a Noto il 13 gennaio 1927;
Ghirlanda Mario, nato a Grosseto il 5 ottobre 1922.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Baldan Gino, nato a Dolo il 1° agosto 1929;
Baravelli Paolo, nato a Bologna il 7 agosto 1928;
Calzolari Pietro, nato a Ferrara il 18 marzo 1936;
Cannavò Carmelo, nato a S. Alfio il 21 aprile 1926;
Cappellini Franco, nato a Pistoia il 1° gennaio 1934;
Cigni Dante, nato a Siena il 31 agosto 1930;
D'Alessandro Arturo, nato a Roma il 21 maggio 1926;
Grande Francesco, nato a Venezia il 4 dicembre 1926;
Greco Adolfo Sanzio, nato a Castelfranco Emilia il 10 ottobre 1924;
Laurini Francesco, nato a Tito il 28 luglio 1929;
Mammola Giorgio, nato a S. Maria C. Vetere il 13 ottobre 1927;
Mazzilli Giuseppe, nato a Bari l'8 giugno 1926;
Mira Eugenio, nato a Lecco il 21 marzo 1936;
Montiglio Pier Enrico, nato a Casale Monferrato il 30 gennaio 1931;
Russo Brugneri Ezio, nato a Catanzaro il 1° maggio 1933;
Sulsenti Giorgio, nato a Modica il 23 giugno 1930.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(11859)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Giliberti Paolo, nato a Polla il 26 marzo 1945	punti 98	su 100
2. Manzia Stefano, nato a Roverè Veronese il 15 luglio 1939	» 98	»
3. Capizzi Maurizio, nato a Riva del Garda il 21 gennaio 1942	» 95	»
4. Cassisa Emanuele, nato a Catania il 23 luglio 1946 .	» 95	»
5. Pellegatta Battista, nato a Busto Arsizio il 23 agosto 1943 .	» 95	»
6. Rizzi Paola, nata ad Udine l'11 ottobre 1945	» 95	»
7. Romanello Francesco, nato ad Udine l'11 febbraio 1940 .	» 95	»
8. Sanguini Maria Oliva, nata a Pavia il 7 febbraio 1944 .	» 95	»
9. La Placa Guido, nato a Palermo il 12 dicembre 1945 .	» 90	»

10. Lucentini Lucio, nato a Roma il 1° novembre 1936 . . . . punti 90 su 100
11. Riva Enrica, nata a Monza il 18 novembre 1944 . . . . » 90 »
12. Broggi Umbertina, nata a Cantello il 9 marzo 1933 . . . . » 88 »
13. Chiara Franco, nato a Mondovì il 13 novembre 1941 . . . . » 88 »
14. Dallacasa Paola, nata a Bologna il 17 agosto 1942 . . . . » 88 »
15. Distante Amedeo Elio, nato a Mesagne il 24 gennaio 1943 . . . . . » 88 »
16. Donfrancesco Alberto, nato a Roma il 5 ottobre 1943 . . . . . . » 88 »
17. Ficuccio Giuseppe, nato a Catania il 19 gennaio 1943 . . . . . . » 88 »
18. Foschini Maria, nata a Napoli il 21 settembre 1942 . . . . . . » 88 »
19. Lungarotti Maria Serena, nata a Marsciano il 4 febbraio 1944 . . . . » 88 »
20. Madeo Eugenio, nato a Crosia il 30 novembre 1943 . . . . » 88 »
21. Marcucci Francesco, nato a Perugia il 4 ottobre 1940 . . . . . . » 88 »
22. Mirto Benedetto, nato a Trapani il 2 febbraio 1945 . . . . » 88 »
23. Roncari Sergio, nato a Napoli il 26 aprile 1939 . . . . » 88 »
24. Russo Enrico, nato a Valmontone l'11 maggio 1943 . . . . » 88 »
25. Siliprandi Nanda, nata a Reggio Emilia il 9 dicembre 1943 . . . . . . » 88 »
26. Tomasina Maria Giulia, nata a Codegliano il 12 gennaio 1943 . . . . . » 88 »
27. Airaghi Maria, nata a Milano l'11 maggio 1940 . . . . » 85 »
28. Amirante Elisa, nata a Domodossola il 17 agosto 1942 . . . . . . » 85 »
29. Atzeni Aldo, nato a Carbonia il 19 settembre 1944 . . . . » 85 »
30. Azzaroli Laura, nata a Forlì il 27 maggio 1944 . . . . » 85 »
31. Baccelli Ricciotti, nato a Viareggio il 5 dicembre 1931 . . . . » 85 »
32. Bramanti Anna, nata a Forte dei Marmi il 23 ottobre 1942 . . . . . » 85 »
33. Brutti Rodolfo, nato a Milano il 29 maggio 1942 . . . . » 85 »
34. Caporali Rosario, nato ad Anghiari il 7 luglio 1944 . . . . » 85 »
35. Cigolotti Anna Chiara, nata a Novara il 31 gennaio 1944 . . . . . . » 85 »
36. Citro Gerardo, nato a Pontecagnano il 2 febbraio 1946 . . . . » 85 »
37. Coccia Carlo, nato a Messina il 9 dicembre 1945 . . . . » 85 »
38. Colloca Ernesta, nata a Nicastro il 26 giugno 1939 . . . . » 85 »
39. Cottardo Fulvio Giorgio, nato a Ruffano il 14 giugno 1943 . . . . . » 85 »
40. Crippa Attilio, nato a Sulbiate il 15 ottobre 1935 . . . . » 85 »
41. D'Armini Agostino, nato a Roma il 2 agosto 1940 . . . . » 85 »
42. Diamantini Giancarlo, nato a Foligno il 15 novembre 1942 » 85 »
43. Ferrero Anna Maria, nata a Milano il 13 maggio 1942 » 85 »
44. Francini Luciano, nato a Montefelcino il 2 maggio 1932 . » 85 »
45. Furbetta Mario, nato a Camerino il 18 novembre 1943 . » 85 »
46. Gambacorta Rosario, nato a Giffone il 15 agosto 1940 . » 85 »
47. Gasparoni Mariaclara, nata ad Udine il 13 novembre 1942 . » 85 »
48. Gioffrè Michela, nata a Bagnara Cal. il 7 luglio 1931 . » 85 »
49. Giorgetti Roberto, nato a Varese l'8 luglio 1942 » 85 »
50. Gomirato Giovanna, nata a Torino il 24 luglio 1943 » 85 »
51. Iudicello Pietro, nato a Castel di Lucio il 15 novembre 1940 . . . . punti 85 su 100
52. Lanza Giuseppe, nato a Cetraro il 15 aprile 1939 . . . . » 85 »
53. Maccarrone Carolina, nata a S. Teresa di Riva il 12 settembre 1931 . . . » 85 »
54. Mancuso Antonio, nato a Cosenza il 19 novembre 1941 . . . . . . » 85 »
55. Marca Luciana, nata a Venezia Lido il 10 maggio 1926 . . . . . . » 85 »
56. Marras Andrea Raffaele, nato a Nuoro il 24 marzo 1943 . . . . . . » 85 »
57. Massi Benedetti Ferdinando, nato a Foligno il 9 febbraio 1944 . . . . » 85 »
58. Mazza Aldo Maurizio, nato a Genova il 16 gennaio 1936 . . . . . . » 85 »
59. Negri Piero, nato a Roma il 29 giugno 1942 . . . . » 85 »
60. Negro Giuseppe, nato a Udine il 13 dicembre 1941 . . . . . . » 85 »
61. Pappalettere Gian Michele, nato Brindisi il 24 marzo 1943 . . . . . » 85 »
62. Pellegrino Leonardo, nato a Monte S. Angelo il 4 ottobre 1940 . . . . » 85 »
63. Pugno Vanoni Maria Caterina, nata a Milano il 25 marzo 1928 . . . . » 85 »
64. Quintini Graziano, nato a Montemarciano il 28 gennaio 1943 . . . . . » 85 »
65. Rossi Ferdinando, nato a Fossò il 9 agosto 1944 . . . . » 85 »
66. Rubin Renato, nato a Grisignano di Zocco il 25 novembre 1936 . . . . » 85 »
67. Sacerdote Augusta, nata a Torino il 4 ottobre 1941 . . . . » 85 »
68. Salvi Antonietta, nata a Casoli il 13 gennaio 1944 . . . . » 85 »
69. Salvi Mario, nato ad Ancona il 2 gennaio 1943 . . . . » 85 »
70. Schillaci Antonino, nato a Palermo il 1° novembre 1945 . . . . . . » 85 »
71. Tambussi Anna Marina, nata a Novi Ligure il 12 giugno 1935 . . . . » 85 »
72. Tartara Rosanna, nata a La Spezia il 30 marzo 1940 . . . . » 85 »
73. Temporin Gianfranco, nato a Vighizzolo d'Este il 22 aprile 1945 . . . . » 85 »
74. Thione Angelo, nato a Mosso S. Maria il 25 marzo 1945 . . . . . . » 85 »
75. Tortorella Giuseppe, nato a Grumo Appula il 29 giugno 1943 . . . . . » 85 »
76. Trabacco Michele, nato a Orta Nova il 14 ottobre 1940 . . . . . . » 85 »
77. Vaccino Paolo, nato a Vercelli il 24 marzo 1932 . . . . » 85 »
78. Vergani Tiziana, nata a Como il 14 novembre 1943 . . . . » 85 »
79. Zannino Libero, nato a Pazzano il 2 gennaio 1945 . . . . » 85 »
80. Albano Ermanno, nato a Salerno il 24 aprile 1945 . . . . » 82 »
81. Anzelmo Giovanni, nato a Caccamo l'8 luglio 1939 . . . . » 82 »
82. Barra Vittore, nato a Bonorva il 6 maggio 1943 . » 82 »
83. Bianchi Elena, nata a Pavia il 17 marzo 1943 » 82 »
84. Bianchi Gian Piero, nato a Como il 26 giugno 1940 » 82 »
85. Brasca Rosa Maria, nata a Milano il 7 luglio 1944 . . » 82 »
86. Bratta Antonio, nato a Ceglie del Campo il 9 novembre 1940 . » 82 »
87. Buonomo Angelo, nato a Napoli il 12 ottobre 1938 » 82 »
88. Cataldo Francesco, nato a Palermo il 7 agosto 1944 . » 82 »
89. Cecchi Pier Luigi, nato a Rimini il 21 agosto 1943 » 82 »
90. Cohen Ancona Elisa, nata a Trieste il 19 giugno 1934 » 82 »
91. Compiani Francesca, nata a Bologna il 1° luglio 1942 . . . . » 82 »

92. Daniele Sebastiano, nato a Laureana Cilento l'8 luglio 1944 . punti 82 su 100
93. D'Anna Francesco, nato a Casoria l'11 settembre 1939 » 82 »
94. Daverio Paola, nata a Ivrea il 28 agosto 1945 » 82 »
95. de Nardo Lucio, nato a Salerno il 26 agosto 1942 » 82 »
96. Ferretti Anna Maria, nata ad Aosta il 31 dicembre 1942 . » 82 »
97. Formantici Franco, nato ad Almè con Villa l'11 novembre 1942 . » 82 »
98. Fracassi Gabriella, nata a S. Giovanni Valdarno il 14 marzo 1942 . » 82 »
99. Lancetti Francesco, nato a Pompiano il 1° dicembre 1931 . » 82 »
100. Liotta Lucio, nato a Napoli il 23 marzo 1941 » 82 »
101. Longo Raffaele, nato a Trepuzzi il 13 novembre 1941 » 82 »
102. Maffei Salvatore, nato a Cosenza il 12 febbraio 1946 . » 82 »
103. Melchiori Gino, nato a Bieno il 1° ottobre 1940 » 82 »
104. Mentasti Gian Luigi, nato a Malnate il 2 maggio 1945 » 82 »
105. Negro Floriano, nato a Lecce il 1° aprile 1932 » 82 »
106. Nicolò Antonino, nato a Reggio Calabria il 30 aprile 1945 . » 82 »
107. Pavone Francesco, nato a Torregrotta il 2 aprile 1937 . » 82 »
108. Pistolesi Sandro, nato a Marino il 19 ottobre 1942 » 82 »
109. Ricci Angela, nata a Salerno il 25 giugno 1941 » 82 »
110. Ruffa Giuseppe, nato a Oppido Mamertina il 1° gennaio 1945 . » 82 »
111. Scatena Paolo, nato a Roma il 6 aprile 1946 » 82 »
112. Ticca Fausto, nato a Roma l'11 agosto 1940 » 82 »
113. Zerbo Franco, nato a Thiene l'8 marzo 1944 » 82 »
114. Cordaro Vincenzo, nato a Marsala l'11 dicembre 1940 » 80 »
115. Fornasini Franco, nato a Mantova il 1° luglio 1938 . » 80 »
116. Ibba Paola, nata a Cagliari l'8 ottobre 1945 » 80 »
117. Alibrandi Francesco, nato a Messina il 25 giugno 1942 . » 78 »
118. Altichieri Maurizio, nato a Zevio il 14 febbraio 1944 . » 78 »
119. Andreotti Giancarlo, nato a Rovigo il 27 giugno 1942 » 78 »
120. Antoniola Paolo, nato a Torino il 1° maggio 1942 » 78 »
121. Arseni Mario, nato a Marittima il 23 giugno 1937 » 78 »
122. Bani Ernesto, nato a Pisa il 6 agosto 1930 » 78 »
123. Baravalle Nervo Andreina, nata a Torino il 15 febbraio 1942 . » 78 »
124. Bardini Nevio, nato a Castelnuovo Berardenga il 2 giugno 1940 » 78 »
125. Baruzzi Gian Carlo, nato a Bagnacavallo il 23 settembre 1940 » 78 »
126. Bianchi Enzo, nato a Toscolano-Maderno il 28 febbraio 1945 . » 78 »
127. Bianchini Fabrizio, nato a Milano il 25 maggio 1932 » 78 »
128. Bonandi Anna, nata a Genova il 18 luglio 1942 . » 78 »
129. Bondi Maria Teresa, nata a Carrara il 22 febbraio 1928 » 78 »
130. Bonechi Domenico, nato a Incisa Valdarno il 6 gennaio 1938 » 78 »
131. Borio Nella, nata ad Asti il 16 aprile 1937 » 78 »
132. Calgaro Giorgio, nato a Velo d'Astico il 3 giugno 1942 . » 78 »
133. Capozzi Francesco, nato a Sammichele di Bari il 1° maggio 1945 . punti 78 su 100
134. Caringella Antonio, nato a Valenzano il 26 luglio 1938 . » 78 »
135. Carradori Rita, nata a Tivoli il 28 marzo 1942 » 78 »
136. Catera Pietro, nato a Napoli il 14 agosto 1937 » 78 »
137. Caucci Augusto Maria, nata ad Ancona il 6 settembre 1946 » 78 »
138. Cecconi Milvia, nata a Terni il 25 aprile 1940 » 78 »
139. Chiccoli Carla, nata a Ferrara il 14 febbraio 1943 » 78 »
140. Chircu Lucia Valeria, nata a Roma il 1° marzo 1936 . » 78 »
141. Cinque Nicola, nato a Vico Equense il 27 maggio 1939 . » 78 »
142. Colasanti Alessandro, nato a Monaco il 26 marzo 1933 . » 78 »
143. Colombo Angelo, nato a S. Giorgio su Legnano il 18 dicembre 1940 . » 78 »
144. Comito Antonio, nato a Gioiosa Ionica il 21 gennaio 1939 . » 78 »
145. Cuttini Franco, nato a Udine il 27 novembre 1943 » 78 »
146. Dall'Acqua Aurelia, nata a Mantova il 6 gennaio 1938 » 78 »
147. Dal Maso Gino Paola, nato a Sarego il 13 agosto 1945 . » 78 »
148. De Bartolo Serafino, nato a Marano Marchesato il 30 agosto 1942 . » 78 »
149. De Francesco Fortunato, nato a Conflenti il 20 gennaio 1940 . » 78 »
150. De Luca Leonardo, nato a Parghelia il 22 marzo 1945 . » 78 »
151. De Santis Luigi, nato a Roggiano Gravina il 2 giugno 1943 . » 78 »
152. Di Lenardo Giuseppe, nato a Basiliano il 19 gennaio 1942 . » 78 »
153. D'Ingecco Denio, nato a Foligno il 2 gennaio 1943 » 78 »
154. Di Stefano Sebastiano, nato ad Avola il 13 marzo 1941 . » 78 »
155. Dotti Giovanni, nato a Milano il 19 settembre 1939 » 78 »
156. Fontana Fabrizio, nato a Lucca il 12 agosto 1945 » 78 »
157. Fornari Oriela, nata a La Spezia il 18 gennaio 1931 » 78 »
158. Fresia Angela Francesca, nata a Genova il 15 settembre 1940 . » 78 »
159. Franco Giacinto, nato a Tripoli il 2 febbraio 1941 . » 78 »
160. Gainotti Vincenzo, nato a Milano il 5 agosto 1941 » 78 »
161. Galanti Elio, nato a Cossignano il 2 dicembre 1940 » 78 »
162. Gauenca Michelengelo, nato a Foglizzo il 10 giugno 1943 . » 78 »
163. Giovannini Laura, nata a Lugo il 14 febbraio 1941 » 78 »
164. Giustizieri Armanda, nata a Roma, il 29 giugno 1941 » 78 »
165. Grasso Giampiero, nato a Torino il 27 novembre 1944 » 78 »
166. Greco Pasqualino, nato a Biancavilla il 12 settembre 1943 . » 78 »
167. Guerra Aldo, nato a Nola il 7 novembre 1935 » 78 »
168. La Femina Raffaele, nato a Capri il 12 marzo 1928 » 78 »
169. Lorenzoni Daniela, nata a Mantova il 21 febbraio 1946 . » 78 »
170. Maganuco Sebastiano, nato a Gela il 1° aprile 1942 » 78 »
171. Mazzarello Giovanni, nato a Montaldeo il 13 aprile 1935 . » 78 »
172. Messana Antonino, nato ad Alcamo il 10 aprile 1941 » 78 »
173. Miano Crescenzo, nato ad Agropoli il 16 novembre 1939 . » 78 »

174. Minarelli Marco, nato a Bologna il 15 luglio 1943 . punti 78 su 100
175. Mingrat Gabriella, nata a Spineta M. il 12 aprile 1943 » 78 »
176. Mizzau Mario, nato a Spilimbergo il 18 agosto 1942 » 78 »
177. Montisci Gian Franco, nato ad Oristano il 9 febbraio 1943 . » 78 »
178. Natilla Vito, nato a Bitonto il 17 agosto 1945 . » 78 »
179. Ottolenghi Anna, nata a Sassari il 6 novembre 1942 . » 78 »
180. Pascale Vittoria, nata a Pizzo Calabro il 2 gennaio 1946 . . . » 78 »
181. Petrollini Roberto, nato a Terni il 13 giugno 1942 . . . » 78 »
182. Pezzano Antonio, nato a Gallico il 12 ottobre 1945 . . » 78 »
183. Pichi Anna, nata a Civitavecchia il 30 agosto 1934 . » 78 »
184. Pinto Nicola, nato a Trani il 19 gennaio 1944 . » 78 »
185. Porta Livia, nata a Como il 18 luglio 1939 » 78 »
186. Rampinelli Guido, nato a Bergamo il 6 agosto 1936 . » 78 »
187. Reviglio Graziella, nata ad Arignano il 4 febbraio 1946 . » 78 »
188. Ribacchi Roberto, nato a Roma il 4 novembre 1939 . » 78 »
189. Rizzoli in Bolego M. Laura, nata a Merano l'8 settembre 1934 » 78 »
190. Rosato Maria, nata a Taranta Peligna il 4 agosto 1940 . » 78 »
191. Sabatini Eliseo, nato a Spoleto il 29 novembre 1940 . . . » 78 »
192. Sardella Maria Luisa, nata a Pordenone il 7 agosto 1935 . » 78 »
193. Scattoni Massimo, nato ad Orvieto il 14 febbraio 1946 . » 78 »
194. Sizia Carlo, nato a Bubbio il 14 marzo 1942 . » 78 »
195. Terzulli Isa Maria, nata a Brescia il 30 gennaio 1941 . . » 78 »
196. Tornaghi Raffaella, nata a Monza il 22 aprile 1943 . . » 78 »
197. Torti Giulio, nato a Sesto S. Giovanni il 3 maggio 1942 . . » 78 »
198. Traversa Luigi, nato a Barletta il 25 marzo 1944 » 78 »
199. Verona Renza, nata a Torino il 4 ottobre 1938 . » 78 »
200. Bagnoli Franco, nato a Sinalunga il 23 febbraio 1942 . » 73 »
201. Barberio Giovanni, nato a Cotronei il 4 gennaio 1944 . » 73 »
202. Bonanno Pasquale, nato a Villapiana il 6 maggio 1939 . . . » 73 »
203. Cannizzaro Vincenzo, nato a Canicattì il 29 settembre 1940 . . » 73 »
204. Carrara Giovanna, nata a Torino il 10 gennaio 1942 . » 73 »
205. Corigliano Fausto, nato a Roma il 5 luglio 1939 » 73 »
206. Cotugno Giuseppe Maria, nato a Grottazzolina il 28 settembre 1943 . » 73 »
207. Di Meo Antonio, nato a Pozzilli il 24 luglio 1941 . » 73 »
208. Filipponi Pierluigi, nato a Marradi il 1° novembre 1939 . . » 73 »
209. Gabriele Samuele, nato a Scigliano il 12 agosto 1943 » 73 »
210. Gaetti Maria Teresa, nata a Morro d'Alba il 17 novembre 1943 . » 73 »
211. Goga Angelo, nato a Castiglione del Lago l'8 settembre 1937 . . » 73 »
212. Grande Aurelio, nato a Soveria Simeri l'8 agosto 1943 » 73 »
213. Iacovoni Roberto, nato a Roma il 31 gennaio 1936 » 73 »
214. Invernizzi Nadia, nata a Como il 9 giugno 1946 . » 73 »
215. Loche Francesco, nato a Cagliari l'8 aprile 1938 . . . . punti 73 su 100
216. Monetti Nicola, nato a Trani il 18 dicembre 1939 . . . . » 73 »
217. Pelosi Raffaele, nato ad Aversa il 16 gennaio 1931 . . . . . . » 73 »
218. Peneff Peni, nato a Roma il 10 giugno 1941 . . . . . . » 73 »
219. Ragni Ugo, nato a Ise l'8 marzo 1944 . » 73 »
220. Re Luigi, nato a Carbonara al Ticino il 16 giugno 1942 . . . . . . » 73 »
221. Ricci Anna Maria, nata a Firenze il 6 gennaio 1939 . . . . . . » 73 »
222. Rovesti Giorgio, nato a Milano l'8 agosto 1936 . . . . » 73 »
223. Rude Laura, nata a Pola il 10 marzo 1941 . . . . » 73 »
224. Sanna Gianfranco, nato a Sassari il 30 ottobre 1938 . . . . . . » 73 »
225. Sassu Salvatore, nato a Macomer il 16 febbraio 1943 . . . . . » 73 »
226. Schiavone Salvatore, nato a Lesina il 29 agosto 1944 . . . . » 73 »
227. Sgarra Agata, nata ad Andria il 16 novembre 1944 . . . . » 73 »
228. Sorrentino Carlo, nato a Cava de' Tirreni l'11 febbraio 1937 . . . . » 73 »
229. Suardi Paolo, nato a Bergamo il 10 novembre 1942 . . . . » 73 »
230. Telese Ciro, nato a Torre Annunziata il 15 maggio 1939 . . . . . » 73 »
231. Zacchello Graziella, nata a Mestre il 9 giugno 1941 . . . . . . » 73 »
232. Zizzadoro Paolo, nato a Bari il 18 maggio 1940 . . . . » 73 »
233. Alpini Alba, nata a Cernusco sul Naviglio il 13 agosto 1925 . . . . . . » 72 »
234. Altavilla Pasquale, nato a Francavilla Fontana il 26 giugno 1942 . . . . » 72 »
235. Arzuffi Franco, nato a Roma il 20 giugno 1940 . . . . » 72 »
236. Bacolla Donatella, nata a Torino il 18 settembre 1942 . . . . . . » 72 »
237. Baldi Ubaldo, nato a Zeme il 29 gennaio 1926 . . . . » 72 »
238. Barbanti Adriana, nata a Firenze il 28 luglio 1935 . . . . » 72 »
239. Barbone Carlo, nato a Loreto Aprutino il 26 dicembre 1941 . . . . . » 72 »
240. Barletta Vincenza, nata a Ceglie Messapico il 14 giugno 1943 . . . . » 72 »
241. Baroni Maria, nata a Castelnuovo Monti il 16 maggio 1943 . . . . . » 72 »
242. Bassani Nilo, nato a Loreo il 9 gennaio 1943 . . . . » 72 »
243. Bassi Giuseppe, nato ad Alzano Lombardo il 26 novembre 1942 . . . » 72 »
244. Bigi Silvana, nata a Milano il 4 agosto 1945 . . . . » 72 »
245. Bogetti Teresa in Fabris, nata a Peveragno il 16 marzo 1940 . . . . » 72 »
246. Boniferro Francesco, nato a Figline Vegliaturo il 21 aprile 1929 . . » 72 »
247. Bonomo Fernando, nato ad Anzi il 12 febbraio 1941 . . . . . . » 72 »
248. Bordoni Pier Luigi, nato a Brescia il 5 marzo 1940 . . . . » 72 »
249. Bosi Giuliano, nato a Padova il 1° luglio 1943 . . . . » 72 »
250. Bottiglieri Giuseppe, nato a Torre del Greco il 20 gennaio 1943 . . . . » 72 »
251. Buccellato Antonina Maria Concetta, nata a Castellammare del Golfo il 7 dicembre 1939 . . . . » 72 »
252. Calè Vito Rocco, nato a Valenzano il 6 aprile 1941 . . . . » 72 »
253. Carcano Gabriella, nata a Napoli il 16 agosto 1942 . . . . » 72 »
254. Carlomagno Giuseppe, nato ad Isernia il 23 dicembre 1938 . . . . . » 72 »
255. Carrus Mariella, nata a Borore il 20 giugno 1938 . . . . » 72 »

256. Casadei Giampiero, nato a Cesena il 3 agosto 1941 punti 72 su 100
257. Casarosa Lucia, nata a Putignano il 2 febbraio 1943 . » 72 »
258. Ceccarelli Giorgio, nato a Roma il 12 febbraio 1940 » 72 »
259. Citro Pasquale, nato a Pellezzano l'8 novembre 1926 . » 72 »
260. Coco Rosalia, nata a Chiusa Sclafani il 31 ottobre 1926 » 72 »
261. Gracco Giuseppe, nato a Verona il 2 aprile 1940 » 72 »
262. Crisponi Giangiorgio, nato a Cagliari l'11 febbraio 1941 . » 72 »
263. Cristofori Giulio, nato a Cento l'8 novembre 1925 » 72 »
264. Damiano Anna Maria, nata a Guardagrele il 6 febbraio 1943 » 72 »
265. D'Amiano Giovanni, nato a S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli) il 2 luglio 1936 . » 72 »
266. D'Amico Sebastiano, nato ad Avola il 26 marzo 1940 » 72 »
267. Dammacco Francesco, nato a Grottaglie il 21 aprile 1943 . » 72 »
268. De Bernardi Armando, nato a Riccione il 29 maggio 1940 . » 72 »
269. De Santis Leonilda, nata a Brindisi l'11 agosto 1938 » 72 »
270. Devetta Mario, nato a Staranzano il 3 febbraio 1945 . » 72 »
271. Di Mario Carmelo, nato a Furnari il 21 aprile 1946 . » 72 »
272. Di Somma Alfonso, nato a Castellammare di Stabia il 10 novembre 1937 . » 72 »
273. Donnini Pietro, nato a Pontemoli l'11 novembre 1940 . . » 72 »
274. D'Urbino Giordano, nato a Milano il 26 novembre 1931 . » 72 »
275. Ferrara Mara, nata a Napoli il 16 gennaio 1944 . » 72 »
276. Figus Maria Adriana, nata a Turri il 15 maggio 1941 » 72 »
277. Focilli Luciano, nato ad Ascea il 18 luglio 1938 . » 72 »
278. Gaglioppa Franco, nato a Civitanova Marche il 18 maggio 1939 . » 72 »
279. Galligani Leo, nato a Montignoso il 6 dicembre 1940 . » 72 »
280. Garbini Adriana, nata a Bolzano il 24 marzo 1938 » 72 »
281. Garibaldi Giorgio, nato ad Arpino il 23 maggio 1942 » 72 »
282. Gentile La Rosa Carmela, nata a Gaeta il 22 agosto 1940 . » 72 »
283. Ghisi Cesarino, nato a Foresto Sparso il 13 novembre 1944 . » 72 »
284. Giaretto Giovanni, nato ad Asti il 28 giugno 1941 » 72 »
285. Gilardi Angela, nata a La Spezia il 17 novembre 1931 » 72 »
286. Giorgi Luisa, nata a Monte S. Pietro il 27 ottobre 1943 . » 72 »
287. Gorgoglione Nicola, nato a S. Giovanni Rotondo il 14 gennaio 1939 . » 72 »
288. Guadalupi Antonio, nato a Brindisi il 25 aprile 1940 . » 72 »
289. Inverardi Maria Luisa, nata a Cremona il 21 maggio 1933 . » 72 »
290. Jacob Rita Maria, nata a Chiomonte il 4 settembre 1944 . » 72 »
291. La Fleur Giacinta, nata a Ghiffa il 24 maggio 1936 . . . » 72 »
292. Lama Giuliana, nata a Napoli il 16 febbraio 1941 . . . . » 72 »
293. Lippi Alma, nata a Bibbiena il 31 maggio 1942 . . . » 72 »
294. Liscena Pasquale, nato a Tripoli il 5 gennaio 1939 . . . » 72 »
295. Lombardi Sergio, nato a Russi il 14 agosto 1940 . . » 72 »
296. Luca Francesco, nato a Maletto il 12 dicembre 1939 . . . . » 72 »
297. Macrì Ada, nata a Taurianova il 24 gennaio 1942 punti 72 su 100
298. Mainardi Gianfranco, nato ad Ancona il 9 ottobre 1941 . » 72 »
299. Mancuso Giacomo, nato a Mussomeli il 23 gennaio 1944 » 72 »
300. Mancuso Santi, nato a Messina il 14 agosto 1936 . » 72 »
301. Martini Carla, nata a Genova il 14 febbraio 1932 » 72 »
302. Matarazzi Tobia, nato a Castellammare di Stabia il 9 giugno 1943 . . » 72 »
303. Mazzeo Grazia, nata a Barcellona il 30 novembre 1940 . » 72 »
304. Memeo Sabino Tommaso, nato a Barletta il 10 dicembre 1938 . » 72 »
305. Mione Vincenzo, nato a New Brunswich il 30 giugno 1924 . » 72 »
306. Montanarini Giorgio, nato a Traversetolo l'8 novembre 1942 . » 72 »
307. Montesanto Giovanni, nato a Treviso il 29 luglio 1942 . » 72 »
308. Morselli Romolo Antonio, nato a Gela il 27 novembre 1937 . » 72 »
309. Muner Maria Margherita, nata a Udine il 17 novembre 1943 . » 72 »
310. Muz Giovanni, nato a Fiume Veneto il 24 settembre 1939 . » 72 »
311. Nargiso Nazario Ezio, nato ad Apricena il 2 settembre 1942 » 72 »
312. Nicolini Piero, nato a Parma il 3 aprile 1942 » 72 »
313. Omaggio Adelina Filomena, nata ad Airola il 21 marzo 1946 . » 72 »
314. Orecchia Luigino, nato a Luino l'11 gennaio 1942 . » 72 »
315. Pagani Abbondio, nato ad Origgio il 20 novembre 1938 » 72 »
316. Palazzi Carlo, nato a Napoli il 1° aprile 1938 . » 72 »
317. Palma Renata, nata a Torino l'11 dicembre 1924 . » 72 »
318. Paludetto Roberto, nato a Casale Monferrato il 26 ottobre 1944 . » 72 »
319. Paradiso Enrico, nato a Trapani il 24 marzo 1946 » 72 »
320. Parenti Lelio, nato a Pisa il 15 agosto 1940 . » 72 »
321. Pedrazzini Mariantonia, nata a Milano il 20 gennaio 1939 . » 72 »
322. Pennacchio Gaetano, nato a Guardia Lombardi il 6 agosto 1940 . » 72 »
323. Penza Rosa, nata a Caprarica di Lecce il 20 giugno 1943 . » 72 »
324. Petrillo Dante, nato a Castelliri il 20 marzo 1932 » 72 »
325. Platania Domenica Aurora, nata a Bagheria il 21 aprile 1938 . » 72 »
326. Pomilia Maria Luisa, nata a Marsala il 18 maggio 1938 » 72 »
327. Possemato Antonio, nato a Solopaca il 4 settembre 1935 . » 72 »
328. Cuddu Rosa Anna, nata a Lanusei il 13 novembre 1944 . » 72 »
329. Raciti Longo Giuseppe, nato a Catania il 10 luglio 1927 . » 72 »
330. Rapisarda Salvatore Francesco, nato a Gioia del Colle il 21 luglio 1942 . » 72 »
331. Restelli Luigi, nato a Gerenzano il 23 maggio 1939 . » 72 »
332. Restuccia Elio Carlo, nato a Corropoli il 20 novembre 1943 . » 72 »
333. Ricci Carlo, nato a Roma il 27 settembre 1943 . » 72 »
334. Ricci Carlo, nato ad Acqui Terme il 4 giugno 1943 » 72 »
335. Riccioni Elena, nata a Roma il 16 marzo 1937 » 72 »
336. Rizzo Mario, nato ad Ascea l'8 ottobre 1939 . . » 72 »
337. Rollandi Giorgio, nato a Genova-Nervi il 9 dicembre 1937 . . . . . . » 72 »

338. Rondoni Sandra, nata a Roma il 26 maggio 1944 . . . punti 72 su 100
339. Sabino Antonio Leone, nato a Codroipo il 1° giugno 1941 . . . » 72 »
340. Saccarola Maurizio, nato a Mogliano Veneto il 22 giugno 1944 . . . » 72 »
341. Sallusto Paolo, nato a Nola il 19 settembre 1938 . . . » 72 »
342. Salvatori Piero, nato a Bologna il 13 ottobre 1941 . . . » 72 »
343. Sanvitale Giuliana, nata a Trieste il 24 dicembre 1942 . . . » 72 »
344. Saracino Pietro, nato a Taranto il 10 ottobre 1937 . . . » 72 »
345. Satariano Anna, nata a Pietraperzia il 19 marzo 1942 . . . » 72 »
346. Schiavulli Emanuele, nato a Napoli il 25 settembre 1943 . . . » 72 »
347. Senter Silvana, nata a Bosentino di Vigolo Vattaro il 3 ottobre 1943 . . . » 72 »
348. Servillo Nicola, nato a Torre Annunziata il 18 novembre 1928 . . . » 72 »
349. Stanzione Vincenzo, nato a Napoli il 3 maggio 1939 . . . » 72 »
350. Stradoni Paola, nata ad Aosta il 9 febbraio 1943 . . . » 72 »
351. Tanzi Gianfranco, nato a S. Giovanni Incarico il 31 maggio 1941 . . . » 72 »
352. Tarozzi Carlo Alberto, nato a Imola il 26 marzo 1939 . . . » 72 »
353. Toffoli Maria, nata a Roma il 14 gennaio 1942 . . . » 72 »
354. Tondo Umbertomaria, nato a Luino il 16 luglio 1940 . . . » 72 »
355. Torino Gaetano, nato a Roccapiemonte il 25 novembre 1932 . . . » 72 »
356. Tumino Emanuele, nato a Ragusa l'8 luglio 1933 . . . » 72 »
357. Vaglia Armida, nata a Vestone il 7 agosto 1938 . . . » 72 »
358. Vasinova Miroslava, nata a Prusinovice l'8 luglio 1945 . . . » 72 »
359. Vena Nunzio, nato a Bernalda il 10 maggio 1943 . . . » 72 »
360. Vergine Battistini Antonietta, nata a Senigа il 27 marzo 1931 . . . » 72 »
361. Viteritti Adriano Natale, nato a Corigliano Calabro, il 26 agosto 1945 . . . » 72 »
362. Zappone Angela, nata a Taurianova il 13 maggio 1940 . . . » 72 »
363. Assenza Giuseppe, nato a Firenze il 10 giugno 1943 . . . » 70 »
364. Alessi Giuseppe, nato a Palermo il 22 gennaio 1943 . . . » 70 »
365. Aceto Giuseppe, nato a Bari il 19 luglio 1938 . . . » 70 »
366. Barbato Angelo, nato a Mogliano Veneto il 31 agosto 1945 . . . » 70 »
367. Barbato Gennaro, nato a Napoli il 18 ottobre 1937 . . . » 70 »
368. Bellu Lino, nato a Luras il 12 luglio 1943 . . . » 70 »
369. Caccamo Maria Letizia, nata a Napoli il 23 maggio 1942 . . . » 70 »
370. Caligiuri Maria, nata a Catanzaro il 1° febbraio 1941 . . . » 70 »
371. Caocci Luigi, nato a Cagliari il 1° aprile 1940 . . . » 70 »
372. Carnesi Maria Teresa, nata a Tirana il 7 settembre 1943 . . . » 70 »
373. Casano Giuseppe, nato a Marsala il 5 febbraio 1941 . . . » 70 »
374. Castelli Giovanni, nato a Torino il 30 giugno 1943 . . . » 70 »
375. Cataldi Luigi, nato a S. Cesario di Lecce il 6 agosto 1945 . . . » 70 »
376. Cavallini Maria Ludovica, nata a Torino il 25 aprile 1942 . . . » 70 »
377. De Marco Angelina, nata ad Atessa il 16 gennaio 1940 . . . » 70 »
378. Diana Giuseppe Maria, nato a Sardara il 30 marzo 1933 . . . » 70 »
379. Emmi Pietro Enrico, nato a Taormina il 18 gennaio 1942 . . . punti 70 su 100
380. Gambelunghe Mario, nato a Perugia il 7 maggio 1943 . . . » 70 »
381. Giovanardi Edda, nata a Loiano il 15 luglio 1938 . . . » 70 »
382. La Spina Maria, nata a Catania il 23 novembre 1942 . . . » 70 »
383. Lenoci Domenico, nato a Monopoli il 24 febbraio 1930 . . . » 70 »
384. Mannola Giorgio, nato a Napoli il 20 ottobre 1929 . . . » 70 »
385. Nardini Anna Maria, nata a Premeno il 26 luglio 1940 . . . » 70 »
386. Neri Edoardo, nato a Roma il 30 ottobre 1930 . . . » 70 »
387. Oggionni Maria Teresa, nata a Treviglio il 23 giugno 1937 . . . » 70 »
388. Panzarino Pietro, nato a Grumo Appula il 1° dicembre 1946 . . . » 70 »
389. Paolone Giuseppe, nato a Rotello il 16 ottobre 1938 . . . » 70 »
390. Patamia Franco, nato a Corleto Monforte il 24 dicembre 1940 . . . » 70 »
391. Potenza Incoronata, nata a S. Nicandro Garganico il 18 gennaio 1941 . . . » 70 »
392. Randi Maria, nata a Pola il 14 settembre 1940 . . . » 70 »
393. Ripepi Teresa, nata a Cerasi il 22 maggio 1938 . . . » 70 »
394. Rollo Giorgio, nato a Lecce il 9 agosto 1942 . . . » 70 »
395. Rossetti Camilla, nata a Miazzina l'8 giugno 1945 . . . » 70 »
396. Siconolfi Rita, nata a Salerno il 7 luglio 1936 . . . » 70 »
397. Sorrentino Antonio, nato a Castellammare di Stabia il 17 giugno 1932 . . . » 70 »
398. Spoto Pietro, nato a Napoli il 3 luglio 1937 . . . » 70 »
399. Tofani Sebastiano, nato a Montelupo Fiorentino il 9 ottobre 1937 . . . » 70 »
400. Tramontano Gaetanino, nato a Marigliano nella l'8 maggio 1942 . . . » 70 »
401. Uliana Tiziano, nato a Fregona il 28 settembre 1943 . . . » 70 »
402. Urgo Guido, nato a Paulilatino il 15 maggio 1938 . . . » 70 »
403. Vitiello Maria Giuseppa, nata a Pagani il 22 aprile 1939 . . . » 70 »
404. Zavaritt Carlo, nato a Milano il 23 febbraio 1940 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1977

Il Ministro: Dal Falco

(11472)

OSPEDALE « CAV. R. APICELLA » DI POLLENA TROCCHIA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente la sezione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente la sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

(11802)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(11803)

OSPEDALE CIVILE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

(11804)

OSPEDALE «P. ALPINO» DI MAROSTICA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della casa di salute psichiatrica.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della casa di salute psichiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Marostica (Vicenza).

(11806)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. 35.

Norme per la ripartizione e la gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 5 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede annualmente in sede di approvazione di bilancio:

1) all'iscrizione nello stato di previsione delle entrate:

a) della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnata alla regione Marche per l'espletamento dei compiti di assistenza ospedaliera ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) delle entrate per attività ospedaliera a favore dei soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e all'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 24 aprile 1975, n. 25 e della legge regionale 30 agosto 1976, n. 26;

c) dei proventi degli enti ospedalieri derivanti da prestazioni ambulatoriali convenzionate e da paganti in proprio; dei proventi per passaggio di classe e altri proventi di qualsiasi natura, esclusi quelli a carattere patrimoniale, di cui allo art. 2, lettera *b*), della legge regionale 24 aprile 1975, n. 25;

d) delle entrate per contributi, rimborsi diversi e recuperi indistinti di spese erogate per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 2, lettera *c*), della legge regionale 24 aprile 1975, n. 25;

e) dei proventi netti degli enti ospedalieri derivanti dalle gestioni patrimoniali;

f) dei proventi netti degli enti ospedalieri derivanti dalla gestione di aziende speciali;

2) all'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nei limiti della disponibilità del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, di somme destinate a:

a) finanziamento della spesa corrente degli enti ospedalieri;

b) interventi straordinari di cui all'art. 14, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

c) finanziamento delle spese derivanti dalla esecuzione delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

d) finanziamento delle spese per l'assistenza ospedaliera fruita all'estero dagli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro di cui all'art. 5, primo comma, della legge regionale 12 maggio 1975, n. 30; rimborsi alle casse marittime per l'assistenza all'estero dei marittimi residenti nei comuni delle Marche di cui all'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 30;

e) finanziamento della spesa per contributi a cittadini non abbienti residenti nelle Marche per ricoveri all'estero in ospedali, istituti o case di cura per prestazioni di alta specializzazione non conseguibili nell'ambito del territorio nazionale di cui all'art. 5, secondo comma, della legge regionale 12 maggio 1975, n. 30;

f) finanziamento della spesa per rimborsi ai soggetti assistiti dalla Regione, delle spese sostenute per l'assistenza fruita in strutture pubbliche o private di ricovero e cura non convenzionate di cui all'art. 10 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 30;

g) finanziamento della spesa per la redazione dei ruoli regionali per l'assistenza ospedaliera;

h) finanziamento di un fondo di accantonamento nella misura dell'8 per cento sull'ammontare della quota assegnata annualmente alla regione Marche dallo Stato sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, per eventuali esigenze di conguaglio della spesa annuale e per le finalità previste dall'articolo 10 della presente legge.

Le entrate di cui al primo comma, punto 1), lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del presente articolo, sono iscritte nel bilancio regionale a titolo di anticipazione sulla quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera e sulle sue eventuali integrazioni.

Art. 2.

Progetto di bilancio

Gli enti ospedalieri devono produrre alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno il « Progetto di bilancio » redatto su modello deliberato dalla giunta regionale.

Il consiglio regionale, entro il 30 novembre, su proposta della giunta, approva la quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, iscritto nel bilancio regionale, da assegnare a ciascun ente in base ai criteri di cui al successivo art. 4, nei limiti dell'assegnazione e delle eventuali integrazioni da parte del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

I consigli di amministrazione degli ospedali provvedono, entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della giunta regionale del provvedimento di cui al comma precedente, alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, nei limiti della quota assegnata.

Il bilancio di previsione e le relative delibere di variazioni debbono comunque essere inviati, entro dieci giorno dallo esame senza rilievi dell'organo di controllo, alla giunta regionale.

Ai fini della compilazione del « Progetto di bilancio » di cui al presente articolo, la giunta regionale comunica agli ospedali, entro il 31 agosto di ogni anno, i coefficienti di rivalutazione dei prezzi di cui ai punti 4, 5, 9, 10 e 11, del successivo art. 4, nonchè la durata media di degenza più bassa per fascia e per specialità, prevista ai punti 9, 10 e 11 del successivo art. 4.

Entro la stessa data la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, comunica il rapporto percentuale di cui al punto 4 del successivo art. 4.

Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione

Gli ospedali debbono allegare al bilancio di previsione, predisposto nei limiti della quota ad essi assegnata di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti:

a) l'elenco del personale, comunque in servizio, dal quale risultino le qualifiche e gli emolumenti relativi;

b) l'elenco delle eventuali consulenze convenzionate di cui alla lettera *e*), del punto 2, del successivo art. 4;

c) i bilanci di previsione relativi alle gestioni speciali;

d) l'elenco relativo agli oneri previsti ai punti 3) e 6) del successivo art. 4.

Art. 4.

Criteri di ripartizione

Gli enti ospedalieri determinano l'ammontare delle spese individuate in base al modello di bilancio unificato allegato alla legge regionale 3 aprile 1975, n. 22, secondo i seguenti criteri:

1) *spese per gli organi istituzionali*: devono essere iscritte nella misura fissata dalle norme in vigore;

2) *spese per il personale*: devono essere iscritte per una somma pari alla spesa per:

a) personale in servizio alla data di compilazione del bilancio, comprensiva di stipendi, indennità e altri assegni e compensi, oneri previdenziali e assistenziali nonchè degli eventuali oneri conseguenti all'applicazione di leggi e accordi collettivi di lavoro;

b) nuove assunzioni di personale in corso di esercizio per posti previsti nella pianta organica;

c) oneri a carico degli enti per il personale in quiescenza;

d) oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

e) compensi per eventuali consulenze convenzionate relative al funzionamento dei servizi quali risultino da atti deliberativi divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le eventuali nuove consulenze convenzionate debbono essere preventivamente autorizzate dalla giunta regionale;

f) oneri determinati dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e dall'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

3) *spese per fitti, canoni di noleggio e simili*: devono essere conseguenti a contratti o a convenzioni per la fornitura dei servizi, purchè i relativi atti risultino stipulati entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui il bilancio si riferisce.

La stipulazione di eventuali nuovi atti è soggetta alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

Per le spese relative all'informatica e allo sviluppo del sistema informativo ospedaliero l'assegnazione avviene in base al successivo art. 10;

4) *spese per manutenzione*: devono essere determinate sulla base del risultato effettivo dell'anno precedente a quello di compilazione del bilancio rivalutato di un coefficiente non superiore all'indice di aumento dei vari costi desunti dai listini dei prezzi delle camere di commercio della regione Marche, e devono essere contenute nei limiti percentuali fissati dalla giunta regionale sul totale delle spese correnti, esclusi gli ammortamenti, le obsolescenze e il fondo di riserva;

5) *spese per utenze e combustibili*: devono essere previste nella misura pari alla spesa sostenuta nell'esercizio precedente a quello di compilazione del bilancio, rivalutata di un coefficiente non superiore all'indice di aumento dei vari costi desunto dai listini prezzi delle camere di commercio della regione Marche;

6) *spesa per oneri finanziari e assicurativi*: devono desumersi, per quanto riguarda gli interessi moratori per ritardati pagamenti di contributi, dagli appositi ruoli e, per quanto riguarda i mutui, dai rispettivi piani di ammortamento, mentre per le assicurazioni deve farsi riferimento alle polizze in vigore alla data di presentazione del bilancio;

7) *spese per tasse e tributi*: tale onere deve stimarsi sulla base delle cartelle esattoriali dell'esercizio precedente;

8) *oneri non ripartibili, sussidi e convenzioni tra enti*: la loro determinazione deve essere effettuata secondo i criteri di cui al punto 5 del successivo art. 10;

9) *spese per medicinali, materiale sanitario e di medicazione*: l'onere relativo deve essere determinato nell'ambito della fascia di appartenenza, per la stessa specialità e servizio dell'ospedale e in base alle risultanze dell'anno precedente a quello di compilazione del bilancio:

a) per quanto riguarda le degenze, moltiplicando il numero delle giornate di degenza ottenuto dal prodotto tra la durata di degenza più bassa e il numero dei ricoveri con la spesa media giornaliera netta;

b) per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali dei servizi, moltiplicando il numero delle prestazioni ambulatoriali con il costo medio delle prestazioni medesime;

10) *vitto, guardaroba e lavanderia*: l'onere relativo deve essere determinato nell'ambito della fascia di appartenenza, per la stessa specialità e servizio dell'ospedale e in base alle risultanze dell'anno precedente a quello di compilazione del bilancio, per quanto riguarda le degenze, moltiplicando il numero delle giornate di degenza, ottenuto dal prodotto tra la durata di degenza più bassa e il numero dei ricoveri, con la spesa media giornaliera netta;

11) *trasporti, spese generali e diverse*: l'onere relativo deve essere determinato, nell'ambito della fascia di appartenenza, per la stessa specialità e servizio dell'ospedale e in base alle risultanze dell'anno precedente a quello di compilazione del bilancio:

a) per quanto riguarda le degenze, moltiplicando il numero delle giornate di degenza, ottenuto dal prodotto tra la durata di degenza più bassa e il numero dei ricoveri, con la spesa media giornaliera netta;

b) per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali dei servizi, moltiplicando il numero delle prestazioni ambulatoriali con il costo medio delle prestazioni medesime;

12) *studi, ricerche e documentazione*: la determinazione della spesa deve essere effettuata secondo i criteri di cui al punto 5 del successivo art. 10;

13) *ammortamento e obsolescenze*: la misura della spesa non deve superare il 3 per cento della previsione di spesa annua complessiva di parte corrente, escluso il fondo riserva, da ripartirsi tra i capitoli degli ammortamenti e obsolescenze di apparecchiature sanitarie, di impianti, macchinari attrezzature tecnico-economali e di automezzi;

14) *fondo di riserva*: è ammesso uno stanziamento non superiore al 2 per cento della previsione annua complessiva netta di parte corrente;

15) *quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di mutui*: è ammessa l'iscrizione delle quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di mutui passivi in estinzione in decorrenza alla data del 31 dicembre 1974.

Art. 5.

Rivalutazione dei coefficienti

La spesa media giornaliera netta e il costo delle prestazioni ambulatoriali e dei servizi, indicati ai punti 9, 10 e 11 del precedente art. 4 sono rivalutati annualmente di un coefficiente non superiore all'indice di aumento dei costi desunti dai listini prezzi delle camere di commercio della regione Marche.

Per le divisioni degli ospedali convenzionati con l'università la durata media di degenza di cui ai punti 9, 10 e 11 del precedente art. 4 è quella di ogni singola divisione.

Art. 6.

Divieti

Sono vietati prelievi di somme della sezione I — rubrica II — dell'uscita del modello di bilancio unificato per gli ospedali, allegato alla legge regionale 3 aprile 1975, n. 22, per impinguamenti di altri capitoli di bilancio.

I consigli di amministrazione degli ospedali non possono iscrivere nel bilancio di previsione oneri derivanti da eventuali anticipazioni di tesoreria, nè possono imputare al fondo per la assistenza ospedaliera eventuali disavanzi delle gestioni speciali.

Art. 7.

Acquisti in comune o accentrati di beni e gestione collettiva dei servizi

Al fine di ottenere economie di gestione, la giunta regionale promuove tra gli ospedali forme associate per l'approvvigionamento di beni, medicinali, materiale sanitario e altri prodotti di largo impiego, e per la gestione dei servizi generali, economali, tecnici e amministrativi.

La giunta regionale esercita un'azione di coordinamento e di controllo delle iniziative.

La giunta regionale, avvalendosi di un gruppo di esperti, predispone, sentita la commissione consiliare competente, un elenco base di sostanze terapeutiche con l'indicazione, a parità di formulazione, di prodotti commerciali in relazione al minor costo e al più agevole reperimento sul mercato, nonchè un elenco base di materiale sanitario per gli acquisti in comune degli ospedali al fine di rendere meno oneroso l'approvvigionamento delle farmacie ospedaliere.

Art 8.

Fasce omogenee

Si individuano le seguenti fasce omogenee di ospedali generali e specializzati:

a) ospedali specializzati distinti per singole qualificazioni;

b) ospedali generali con oltre 500 posti letto;

c) ospedali generali da 201 a 500 posti letto;

d) ospedali generali ed enti ospedalieri fino a 200 posti letto.

Art. 9.

Quota per l'assistenza erogata dagli enti, istituti e case di cura convenzionati

L'onere complessivo a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera erogata da enti, istituti e case di cura private, eventualmente convenzionati per esigenze del servizio ospedaliero, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 30, non può comunque superare il 15 per cento dell'assegnazione, ed eventuali sue integrazioni, alla regione Marche della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Entro il 30 novembre di ogni anno la giunta regionale determina il limite massimo del tasso di utilizzo delle strutture eventualmente convenzionate valido per l'anno successivo.

Art. 10.

Fondo di accantonamento

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, stabilisce annualmente le quote percentuali del fondo di accantonamento, previsto dal precedente art. 1, da utilizzare per:

1) le eventuali esigenze di conguaglio dei vari capitoli di spesa dello stato di previsione del bilancio regionale;

2) le eventuali necessità di adeguamento della quota assegnata agli enti ospedalieri;

3) il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie e tecnico-economali, escluse le opere edilizie, indispensabili per garantire la normale attività nosocomiale e per consentire eventuali ristrutturazioni dei servizi;

4) la spesa relativa all'informatica e allo sviluppo del sistema informativo ospedaliero da realizzare progressivamente nel rispetto delle disposizioni regionali;

5) le attività di ricerca, studio e documentazione, le iniziative di aggiornamento professionale, i sussidi e le eventuali convenzioni tra ospedali e tra ospedali ed altri enti pubblici secondo programmi da presentare alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo;

6) le attività di formazione e qualificazione professionale limitatamente all'anno 1977;

7) le attività di medicina preventiva nell'ambito delle linee programmatiche regionali mediante convenzioni ed eventuale impiego di strutture e personale degli ospedali.

Le assegnazioni per gli ospedali, determinate ai sensi del presente articolo, sono in aggiunta alla quota attribuita di cui all'art. 2 della presente legge.

La quota percentuale da destinare alle attività di cui al precedente punto 7) non può comunque essere inferiore al 25 per cento della dotazione globale del fondo di accantonamento.

Art. 11.

Erogazione delle anticipazioni mensili

La giunta regionale provvede con propria deliberazione alla erogazione delle anticipazioni mensili sulla quota del finanziamento, stabilita ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge, in relazione al fabbisogno di cassa degli ospedali.

Ai fini della individuazione di tale fabbisogno gli ospedali trasmettono, entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre, un rendiconto relativo alle riscossioni e ai pagamenti effettuati nel trimestre precedente, nonchè le previsioni di cassa per il trimestre in corso.

Le rimesse mensili sono effettuate direttamente agli istituti tesorieri degli ospedali.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli ospedali sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale il rendiconto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e la fine del mese antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Conto consuntivo

Entro il 30 aprile di ciascun anno gli ospedali sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale i conti consuntivi relativi alla gestione dell'anno precedente, completi degli specifici conti consuntivi delle gestioni speciali.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, dalla verifica di tale situazione e in base ai criteri del precedente art. 4, determina il finanziamento finale spettante a ciascun ospedale.

Art. 13.

Norme transitorie

Per l'esercizio 1977 il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la quota del fondo regionale per l'assistenza

ospedaliera, iscritto nel bilancio regionale per l'esercizio 1977, da assegnare a ciascun ente ospedaliero, ottenuta come somma tra:

1) le spese fisse, calcolate sulla base dei criteri individuati ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 4;

2) il prodotto tra la durata media di degenza più bassa, nell'ambito della fascia di appartenenza e per la stessa specialità e servizio, il numero dei ricoveri relativi al 1976, e la spesa variabile media giornaliera netta per ricovero, desunta dai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 1975.

La spesa variabile media giornaliera netta per ricovero è rivalutata di una percentuale non superiore all'aumento nello anno 1976 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati pubblicate dall'ISTAT.

Per le divisioni degli ospedali convenzionati con l'università la durata media di degenza di cui al precedente primo comma, punto 2), è quella di ogni singola divisione.

Altresì il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, stabilisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le assegnazioni del fondo di accantonamento individuate ai punti 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 10, da erogare agli ospedali.

Art. 14.

Bilancio di previsione per l'anno 1977

I consigli di amministrazione degli ospedali provvedono entro trenta giorni dalla data di comunicazione, da parte della giunta regionale, della quota di assegnazione, individuata con i criteri del precedente art. 13 alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977.

Il bilancio di previsione e le relative delibere di variazione debbono comunque essere inviate alla giunta regionale entro dieci giorni dall'esame senza rilievi dell'organo di controllo.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 agosto 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1977, n. 36.

Modificazione al riparto dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 22 maggio 1975, n. 44, relativi all'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 5 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le autorizzazioni di spesa di lire 3 milioni e di lire 10 milioni, relative, rispettivamente, alla corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese ai componenti della consulta regionale dei beni culturali e al finanziamento del centro regionale per i beni culturali, stabilite con l'art. 2, primo comma, lettera *a*), numeri 1 e 2 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 44, trasferite all'anno 1977 per effetto dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, sono aumentate di lire 7 milioni e lire 70 milioni e si stabiliscono pertanto in lire 10 milioni e lire 80 milioni.

In corrispondenza dell'aumento delle spese di cui al comma precedente, pari complessivamente a lire 77 milioni, l'autorizzazione di spesa di lire 487 milioni, relativa alla concessione di contributi agli istituti culturali, enti e istituzioni, stabilita con l'art. 2, primo comma, lettera *a*), numero tre della stessa legge regionale 22 maggio 1975, n. 44, parimenti trasferita allo anno 1977 per effetto dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, è ridotta di lire 77 milioni e si stabilisce pertanto in lire 410 milioni.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 1313101 e 1313102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1977 sono aumentati, rispettivamente, di lire 7 milioni e di lire 70 milioni; lo stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1313103 dello stesso stato di previsione è ridotto di lire 77 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 31 agosto 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1977, n. 37.

Rifinanziamento della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 5 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 200 milioni.

Art. 2.

I termini di presentazione delle domande e le norme per la attribuzione e l'erogazione dei contributi restano quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 luglio 1976, n. 18, concernente modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2.

Art. 3.

Le somme occorrenti per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente sono iscritte a carico del capitolo 2331201 « Contributi per il finanziamento di opere di adattamento e riattamento dell'edilizia scolastica minore » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 — rubrica terza, titolo secondo — « Spese di investimento » il cui finanziamento di competenza è stabilito in lire 200 milioni; lo stanziamento di cassa del detto capitolo è aumentato di lire 200 milioni.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700101 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti alle funzioni normali » — partita n. 1 dell'elenco 9 — del bilancio per l'anno 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 1° settembre 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 38.

Assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 5 *settembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1977, n. **39**.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 5 *settembre* 1977)

(*Omissis*).

(10892)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 1977, n. **23**.

Modifiche alle leggi provinciali 22 agosto 1973, n. 23: « Provvidenze per la ricettività alberghiera » e 6 settembre 1972, n. 25: « Provvidenze per favorire la dotazione delle camere per forestieri negli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 16 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione, di ristrutturazione e di ordinato sviluppo territoriale del settore turistico, può essere concesso in favore di coloro che intendono realizzare:

a) opere di ammodernamento, ampliamento, ricostruzione e costruzione di esercizi alberghieri e di rifugi alpini, riconosciuti tali ai sensi della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, opere di adattamento di immobili ad esercizi alberghieri, rifugi alpini ed aziende di ristorazione, nonchè opere di costruzione di aziende di ristorazione, un contributo rateale annuo costante fino al 6 % per la durata di 10 anni su una spesa non superiore al 60% di quella riconosciuta ammissibile;

b) nelle zone turisticamente sottosviluppate opere di arredamento o di rinnovo di arredamento delle camere dei forestieri, sale da pranzo, sale di soggiorno, cucine, ricezioni e dei bar degli esercizi di cui alla lettera *a*), un contributo a fondo perduto nella misura massima del 30 % sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Le spese massime ammissibili alle provvidenze di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno stabilite con deliberazione della giunta provinciale.

Non sono ammesse le spese per l'acquisto del terreno o degli immobili da adattare ad uso alberghiero, di ristorazione o di rifugio alpino.

Dalle provvidenze della presente legge sono escluse la costruzione e l'ampliamento di posti-letto di esercizi garnì.

I contributi per la costruzione di nuovi esercizi alberghieri e per l'adattamento di immobili ad esercizio alberghiero saranno concessi di preferenza per opere da realizzarsi in zone turisticamente meno sviluppate.

Le singole zone turisticamente sottosviluppate della provincia saranno determinate con regolamento di esecuzione ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, è sostituito dal seguente:

« La determinazione della spesa ammissibile e della quota sulla quale viene commisurato il contributo, la concessione del contributo stesso, nonché la fissazione del termine entro il quale devono essere ultimate le opere, sono disposte con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, sentito il parere di una commissione così composta:

a) dall'assessore provinciale al turismo, presidente;

b) da un rappresentante delle organizzazioni turistiche;

c) da un rappresentante dell'associazione albergatori e pubblici esercenti;

d) da un esperto in turismo ed industria alberghiera;

e) da un tecnico dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici;

f) dal direttore della divisione al turismo;

g) da un rappresentante dei lavoratori dipendente da un'azienda direttamente interessata al turismo scelto tra i nominativi proposti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Funge da segretario un impiegato dell'amministrazione provinciale.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Sul progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1, lettera *a*), deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo del competente organo consultivo della giunta provinciale ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Le domande di concessione dei contributi devono pervenire all'assessorato al turismo entro il 30 aprile di ogni anno e comunque prima dell'inizio delle opere per le quali viene chiesto il contributo.

Per le opere di cui all'art. 1, lettera *a*), la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione preliminare:

relazione tecnico-illustrativa;
progetto di massima;
preventivo sommario di spesa;
piano di finanziamento;
estratto tavolare;
attestato del comune competente da cui risulti che le opere non siano ancora iniziate;
copia fotostatica della licenza di pubblica sicurezza, se trattasi di esercizio esistente.

Nel caso di accoglimento della domanda, il richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare i seguenti atti:

progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;
preventivo di spesa particolareggiato comprendente il computo metrico.

Per le opere di cui all'art. 1, lettera *b*), la domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa;
preventivo di spesa particolareggiato;
piano di finanziamento;
copia fotostatica della licenza di pubblica sicurezza, se trattasi di esercizio esistente;
progetto di arredamento, ove necessario.

Le domande non ammesse nell'anno di riferimento possono essere riprodotte nell'anno successivo ».

Art. 4.

L'art. 3 della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Per ciascuna serie di impianti igienico-sanitari apprestata possono essere concessi i seguenti contributi a fondo perduto:

per i lavori di cui alla lettera *a*) fino a 450.000 lire;
per i lavori di cui alla lettera *b*) fino a 425.000 lire;
per i lavori di cui alla lettera *c*) fino a 425.000 lire;
per i lavori di cui alla lettera *d*) fino a 400.000 lire ».

Art. 5.

L'art. 4 della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, è sostituito dal seguente:

« La concessione del contributo, nonchè la fissazione del termine entro il quale le opere devono essere ultimate, sono deliberate dalla giunta provinciale, sentita una commissione presieduta dall'assessore provinciale al turismo e così composta:

a) da un rappresentante delle organizzazioni turistiche;

b) da un rappresentante dell'associazione albergatori e pubblici esercenti;

c) da un esperto in turismo ed industria alberghiera;

d) da un tecnico dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici

e) dal direttore della divisione al turismo;

f) da un rappresentante dei lavoratori dipendente da un'azienda direttamente interessata al turismo scelto tra i nominativi proposti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Funge da segretario un impiegato dell'amministrazione provinciale.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel consiglio provinciale ».

Art. 6.

Il punto 4) dell'art. 5 della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, è sostituito dal seguente:

« 4) attestato del comune competente da cui risulti che le opere non siano ancora iniziate ».

Art. 7.

Per le finalità previste dalle leggi provinciali 22 agosto 1973, n. 23, e 6 settembre 1972, n. 25, così come modificate dalla presente legge, sono utilizzati gli stanziamenti disposti nel bilancio provinciale in forza delle vigenti autorizzazioni di spesa.

Art. 8.

In sede di prima applicazione della presente legge le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Le provvidenze nella misura e con le modalità previste dalla presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano presentato domanda ai sensi della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, rispettivamente della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 25, e loro successive modifiche, prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora gli interessati presentino domanda entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 luglio 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(11296)

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 1977, n. **24**.

Fideiussione della provincia a favore della cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano su operazioni di ricorso al credito per il pagamento di spese per prestazioni di assistenza sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 23 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riforma sanitaria, la giunta provinciale è autorizzata a prestare la fideiussione della provincia fino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo massimo di lire 7.500 milioni, oltre agli interessi ed agli accessori a garanzia delle operazioni di ricorso al credito disposte dalla cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano con istituti di credito, per il pagamento delle spese connesse con le prestazioni di assistenza sanitaria.

Tale fideiussione ha la durata di due anni ed è prorogabile per motivi di carattere eccezionale per un altro anno.

Art. 2.

Per la prestazione della fideiussione di cui al precedente articolo, la provincia interviene nelle convenzioni che la cassa mutua stipula con gli istituti di credito.

A tal fine la giunta provinciale valuterà i fabbisogni finanziari e di cassa con riguardo all'entità delle riscossioni, alle necessità dei pagamenti ed alla situazione finanziaria della cassa mutua stessa.

Art. 3.

La fideiussione di cui all'art. 1 della presente legge ha carattere sussidiario ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile.

Qualora, a seguito della prestata fideiussione, la provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per insolvenza della cassa mutua, l'assessore provinciale per le finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere della cassa stessa, sulle somme di spettanza di quest'ultima, ivi comprese anche quelle relative allo eventuale ripiano dei disavanzi finanziari, che fosse disposto con i provvedimenti per la riforma sanitaria, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle somme pagate dalla provincia in relazione alle operazioni di credito garantite.

Art. 4.

Per il rischio derivante dalla garanzia di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 3.100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi, in relazione alle disposizioni di cui al precedente art. 1, saranno disposti i necessari stanziamenti, il cui ammontare è determinato annualmente dalla legge di bilancio, in misura comunque non superiore all'importo di lire 3.100 milioni.

Art. 5.

Alla copertura dell'eventuale onere di lire 3.100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 6 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 6.

L'importo accantonato sul fondo globale di parte in conto capitale, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi, viene utilizzato per gli scopi della presente legge, anzichè per gli scopi indicati al punto n. 6 dell'elenco illustrativo del fondo medesimo.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3126. — Oneri dipendenti dalla garanzia concessa dalla provincia sui mutui assunti dalla cassa mutua provinciale di malattia L. 3.100 000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 3.100 000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 2 agosto 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 1977, n. 25.

Istituzioni di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 23 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere la diffusione del canto e della musica, intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, sono istituiti con sede in Bolzano:

a) l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina;

b) l'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana.

Ogni istituto ha una gestione autonoma a tutti gli effetti.

Negli allegati statuti sono stabilite le finalità, le norme sulla organizzazione interna e sul funzionamento del relativo istituto. Tali statuti possono essere modificati con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 2.

La giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare i fondi stanziati ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, con un impegno di spesa annuo da stabilirsi con legge di bilancio. Per l'esercizio finanziario 1977 tale impegno di spesa non può superare l'importo di lire 280 milioni per l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e di lire 140 milioni per l'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana.

Art. 3.

I contributi vengono concessi con deliberazione della giunta provinciale e sono subordinati all'approvazione del programma annuale di attività, del bilancio preventivo per l'anno in corso, della relazione sull'attività svolta e del conto consuntivo relativi all'anno precedente, prescindendo da ogni altra modalità e requisito previsti dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento del programma annuale di attività e dei bilanci preventivi, la giunta provinciale potrà annullarli in caso di violazione di legge ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

Art. 4.

In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi di ciascun istituto o di gravi irregolarità, la giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un amministratore straordinario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dell'istituto e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Nel rispetto di quanto previsto nel secondo comma del presente articolo, le piante organiche e l'ordinamento del personale vengono deliberati dal rispettivo consiglio di amministrazione. Detta deliberazione deve essere approvata dalla giunta provinciale.

Il trattamento economico e giuridico del personale deve essere adeguato per quanto riguarda il personale insegnante a quello del personale delle scuole professionali della provincia e, per quanto riguarda il personale amministrativo, a quello del rispettivo ruolo provinciale.

Art. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge, il personale insegnante ed amministrativo, già incaricato a tempo pieno e a stipendio annuo presso i corsi di musica del « Südtiroler Kulturinstitut » all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, viene, con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, inquadrato quale personale dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, nelle carriere corrispondenti alle mansioni effettivamente esercitate ed in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5.

Tale inquadramento avviene su domanda degli interessati e a condizione che all'atto dell'assunzione sia cessato a tutti gli effetti il rapporto d'impiego con il « Südtiroler Kulturinstitut ».

Ai soli effetti della progressione in carriera vengono riconosciuti gli anni di servizio prestati presso il « Südtiroler Kulturinstitut ».

Art. 7.

In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla costituzione dei consigli di amministrazione i compiti degli stessi sono esercitati per ciascun istituto da un amministratore straordinario nominato dalla giunta provinciale.

Art. 8.

All'onere di lire 420 milioni derivante dall'applicazione dello articolo 2 della presente legge si provvede mediante utilizzo, per pari importo, di una quota del fondo iscritto al cap. 398 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977, in forza delle vigenti autorizzazioni di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 3 agosto 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

(11297)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773050)